Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 25 settembre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 10

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quella con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

SOMMARIO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare gli articoli 35, 69 e 70;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

Ordina:

Art. 1.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, il provveditore agli studi di Trento, il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano, per ogni provincia compresa nella circoscrizione del proprio ufficio indiranno, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media, ai fini dell'immissione in ruolo.

La sessione riservata di cui al precedente comma, da indire sotto la data del 30 settembre 1982, verterà sulle classi di abilitazione di seguito elencate, quali risultano dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni (per l'indicazione dei relativi codici meccanografici vedasi allegato 4):

2 Educazione tecnica

14 Cultura ladina

25 Educazione artistica

26-*bis* Educazione fisica nella scuola media

27 Educazione musicale

33 Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena

33-*ter* Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca

35 Lingua straniera

37 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

39 Materie letterarie nella scuola media

41 Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana

62-*quater* Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana la sessione riservata sarà indetta per tutte le classi di abilitazione sopra indicate, in riferimento agli insegnamenti impartiti nelle relative scuole.

La sessione riservata per le classi di abilitazione 33 e 41 sarà indetta dal sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, per le classi 33-*ter* e 41 dall'intendente scolastico delle scuole in lingua tedesca di Bolzano, per le classi 14 e 41 dall'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano e per la classe 62-*quater* dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano.

Per l'indizione della sessione riservata gli organi di cui al precedente primo comma emaneranno una propria ordinanza da pubblicare, mediante affissione agli albi degli uffici scolastici regionali e provinciali compresi nella circoscrizione, il quinto giorno successivo alla data di indizione.

Art. 2.

Lo svolgimento della sessione di cui al precedente art. 1 è curato dal provveditore agli studi di ogni singola provincia compresa nell'ambito della circoscrizione regionale o interregionale. Per la provincia di Bolzano lo svolgimento della sessione riservata di abilitazione è curato, a seconda della competenza, dal sovrintendente scolastico e dall'intendente della scuola in lingua tedesca e delle località ladine.

Art. 3.

Alla sessione riservata di cui al precedente art. 1, primo comma, sono ammessi i docenti, non abilitati, in servizio, con incarico per l'insegnamento di materie curriculari, nella scuola secondaria di 1° grado, nell'anno scolastico 1980-81.

Sono, altresì, ammessi alla sessione riservata, purché in servizio nell'anno scolastico 1980-81, le seguenti categorie di insegnanti:

a) gli insegnanti di libere attività complementari; gli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori; gli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale istituiti ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1979 (art. 39 della legge n. 270/82);

AVVERTENZE

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio per l'informatica.

I S.T.D. dei provveditorati cureranno la trasmissione a sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonché di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento della procedura concorsuale.

b) gli insegnanti di educazione musicale nella scuola media di primo grado che siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari, di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati (art. 44 della legge n. 270/82);

c) gli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 un corso completo C.R.A.C.I.S. o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale, e gli insegnanti non di ruolo assegnati in uno dei medesimi anni scolastici, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso scuole di polizia ai sensi della legge n. 253/74, i quali abbiano svolto l'insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo C.R.A.C.I.S. di tipo C) speciale o in ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno centottanta giorni. Il servizio deve essere stato reso, se trattasi di corso, per la sua intera durata; in caso contrario, esso deve essere stato prestato per almeno centottanta giorni in ogni anno scolastico (art. 46, comma secondo, della legge n. 270/82);

d) gli insegnanti incaricati nella scuola media e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, sforniti dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, ma in possesso di altro titolo di studio — o di titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione — valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione almeno per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico (art. 42, comma primo, della legge n. 270/82);

e) gli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980, sforniti dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, ma in possesso di altro titolo di studio — o di titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione — valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione almeno per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico (art. 42, comma secondo, della legge n. 270/82);

f) gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sforniti di qualsiasi abilitazione ma in possesso di un titolo di studio valido per l'ammissione almeno ad una classe di abilitazione all'insegnamento (art. 42, comma terzo, della legge n. 270/82);

g) gli esperti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche formative ed attitudinali sforniti di qualsiasi abilitazione ma in possesso di un titolo di studio — o di titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione — valido per l'ammissione almeno ad una classe di abilitazione all'insegnamento (art. 41, comma terzo, della legge n. 270/82);

h) gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti non di ruolo nei medesimi licei che hanno titolo all'immissione in ruolo come assistenti ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge n. 270/82, i quali siano sforniti di qualsiasi abilitazione all'insegnamento (art. 54 della legge n. 270/82).

Il personale previsto nel presente articolo partecipa alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa all'insegnamento cui si riferisce l'incarico; qualora non sia in possesso del prescritto titolo di studio, partecipa in base al titolo di studio posseduto ad una sola classe di abilitazione tra quelle previste dal vigente ordinamento scolastico. Tale classe di abilitazione sarà indicata dal personale in questione nella domanda di partecipazione. Il personale in questione che presenta domanda ai sensi della presente ordinanza non ha titolo a presentare analoga domanda ai sensi dell'ordinanza che bandisce la sessione riservata di abilitazione per gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica.

Art. 4.

La sessione riservata che sarà indetta dal sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia-Giulia e dagli intendenti scolastici delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine di Bolzano per il personale in servizio rispettivamente, nella scuola in lingua slovena, nella scuola in lingua tedesca e nella scuola delle località ladine, riguarderà, oltre alle categorie elencate nel precedente art. 3, anche il personale docente delle rispettive scuole secondarie di primo grado, che si trovi in una delle sottoindicate condizioni.

Gli insegnanti in servizio nelle scuole in lingua tedesca e delle località ladine debbono trovarsi, relativamente ai requisiti di *status* e di servizio, in una delle seguenti condizioni:

a) servizio nell'anno scolastico 1980-81 prestato con incarico annuale o con supplenza per almeno centottanta giorni e possesso del prescritto titolo di studio. Si applica il terz'ultimo comma dell'art. 69 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

b) servizio nell'anno scolastico 1980-81 prestato con incarico a tempo indeterminato, ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524; non è richiesto il prescritto titolo di studio;

c) servizio nell'anno scolastico 1980-81 prestato in qualità di supplenti per almeno centottanta giorni, senza il prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità o di titolo di studio straniero dichiarato equipollente al diploma di maturità ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153. Il personale indicato nella presente lettera c) deve dimostrare, inoltre, con apposita certificazione o con attestazione del preside apposta sulla domanda di parteciprestato servizio di supplenza per almeno dodici anni, anche non continuativi, ivi compresi gli anni scolastici 1980-81 e 1981-82. Il servizio è valido se reso per la durata minima prevista dalle norme vigenti all'atto della sua prestazione.

Gli insegnanti supplenti in servizio nelle scuole con lingua di insegnamento slovena debbono trovarsi, relativamente ai requisiti di *status*, nella seguente condizione:

a) servizio nell'anno scolastico 1980-81 prestato in qualità di supplenti per almeno centottanta gior-

ni, senza il prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità. Si applica il terzo comma dell'art. 70 della legge 20 maggio 1982.

Il personale supplente in questione deve dimostrare, inoltre, con apposita certificazione o con attestazione del preside apposta sulla domanda di partecipazione alla sessione riservata di abilitazione, di aver prestato servizio di supplenza per almeno dodici anni anche non continuativi, ivi compresi gli anni scolastici 1980-81 e 1981-82. Il servizio è valido se reso, per ogni anno, per almeno centottanta giorni.

Le prove scritte ed orali della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Per le scuole di istruzione secondarie di primo grado in lingua slovena e per quella della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Art. 5.

Il servizio di insegnamento indicato nei precedenti articoli 3 e 4 deve essere stato reso nelle scuole secondarie di 1° grado statali o, nei casi espressamente previsti nelle lettere *d*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 3, nelle scuole secondarie di 2° grado ed artistiche statali.

Alla sessione riservata di esami di abilitazione sono ammessi unicamente gli insegnanti incaricati che non beneficieranno dell'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge n. 270/82, ma che hanno titolo, previo superamento dell'esame di abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata, all'immissione in ruolo ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 36 e 37 della stessa legge n. 270/82 e dagli articoli che ad essi fanno rinvio.

Art. 6.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono ammessi a partecipare, salvo che non sia diversamente precisato, alla classe di abilitazione relativa all'insegnamento cui si riferisce l'incarico, a condizione che siano in servizio nel corrente anno scolastico 1981-82, con il medesimo incarico.

L'incarico indicato nel comma precedente è:

a) quello conferito per l'anno scolastico 1978-79, prorogato più volte fino all'anno scolastico 1981-82;

b) quello conferito per l'anno scolastico 1979-80, prorogato più volte fino all'anno scolastico 1981-82;

c) quello conferito per l'anno scolastico 1980-81 e prorogato per l'anno scolastico 1981-82.

Il docente che, per perdita totale o parziale del posto, sia stato sistemato in altro insegnamento o sia rimasto a disposizione partecipa ugualmente alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento cui si riferisce l'incarico.

Nel caso in cui un insegnante incaricato in un anno scolastico per un determinato insegnamento, abbia optato nell'anno scolastico successivo, rinunziando alla proroga, per un nuovo incarico relativo ad insegnamento compreso in altra classe di abilitazione, egli sarà ammesso a partecipare alla sessione riservata di abilitazione relativa a tale ultima classe di abilitazione (ad esempio, un incaricato nell'anno scolastico 1978-79 nella scuola media per materie letterarie, che abbia optato nell'anno scolastico 1979-80, rinunziando alla proroga, per l'incarico di italiano e storia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado è ammesso a partecipare alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di italiano e storia).

Qualora gli insegnamenti cui si riferisce l'incarico indicato nei commi precedenti appartengano a più classi di abilitazione l'insegnante è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione alla sessione riservata la classe di abilitazione alla quale intende partecipare.

Gli insegnanti incaricati indicati nel primo comma del presente articolo devono essere inoltre in possesso del titolo di studio valido per la classe di abilitazione richiesta e prescritta nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga al titolo di studio prescritto dal precedente comma è valido quello considerato idoneo dall'ordinamento vigente al tempo in cui fu conferito per la prima volta l'incarico.

Ai titoli di studio indicati nei precedenti comma sesto e settimo sono equiparati i titoli di studio, conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti ai fini dell'ammissione alla sessione riservata dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli insegnanti incaricati, sforniti di uno dei titoli di studio indicati nei precedenti sesto, settimo ed ottavo comma, sono ammessi a partecipare ad una classe di abilitazione per la quale sono forniti del titolo di studio prescritto.

In deroga al disposto di cui al precedente primo comma relativo al mantenimento, nell'anno scolastico 1981-82, della medesima posizione in cui l'interessato si trovava nel precedente anno scolastico, gli insegnanti contemplati nel precedente art. 3, comma secondo, lettera *C*), sono ammessi alla sessione riservata anche se nell'anno scolastico 1981-82 abbiano accettato una supplenza annuale conferita dal provveditorato agli studi. Tale ammissione alla sessione riservata è disposta con riserva in attesa di conoscere il parere del Consiglio di Stato, appositamente interpellato sulla interpretazione degli articoli 46 e 58 della legge n. 270/82.

Art. 7.

La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta da bollo, dovrà essere indirizzata al provveditore agli studi competente ai sensi del precedente art. 2, nel cui ambito territoriale l'interessato ha prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 e

dovrà essere presentata **entro e non oltre il 10 novembre** 1982 al capo dell'istituto nel quale l'interessato presta servizio alla data di presentazione.

L'aspirante, che insegni in più di una scuola, presenterà la domanda al capo dell'istituto presso il quale presta servizio per il maggior numero di ore.

La domanda, da redigere secondo l'allegato modello (allegato 1) dovrà contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita), alla classe di abilitazione richiesta, nonché alla sua posizione di avente titolo all'ammissione alla sessione riservata.

Il capo dell'istituto autenticherà la firma dell'aspirante e ne attesterà il possesso dei requisiti per l'ammissione, qualora il possesso di detti requisiti risulti agli atti della scuola; in caso diverso, il candidato dovrà allegare alla domanda i necessari documenti in bollo.

Alla domanda dovrà essere allegata: scheda personale (fac-simile allegato 2) validata dal capo dell'istituto; ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. GU 1016 intestato all'ufficio registro tasse-concessioni governative - tasse scolastiche.

La scheda personale, che gli aspiranti dovranno compilare nella parte ad essi riservata, è parte integrante della domanda.

In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle sulla scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine, l'ufficio scolastico provinciale provvederà ad apportare sulla scheda le opportune rettifiche.

Il preside, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine suindicato di presentazione, trasmetterà le domande al provveditorato agli studi di competenza con elenco nominativo riepilogativo degli aspiranti, ripartiti per classe di abilitazione.

Il provveditore agli studi convalida le dichiarazioni rese dai presidi; in caso di discordanza fra la dichiarazione resa dal capo dell'istituto e i documenti depositati agli atti dell'ufficio scolastico provinciale, dispone, salvi i provvedimenti di cui al successivo articolo 8, le opportune regolarizzazioni ed integrazioni.

Art. 8.

I provveditori agli studi disporranno i provvedimenti di esclusione di quei candidati che risultassero sprovvisti dei requisiti per essere ammessi alla sessione riservata. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata A.R. prima dell'inizio delle prove scritte; dovrà contenere l'indicazione che l'atto stesso potrà essere impugnato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'eventuale ricorso gerarchico, da trasmettere per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, dovrà essere **indirizzato al** Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 Roma.

L'esclusione può essere disposta anche successivamente, se la mancanza dei requisiti di ammissione sarà accertata dopo l'inizio delle prove scritte o anche dopo la conclusione degli esami orali.

In pendenza di impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva a tutto il prosieguo delle operazioni successive.

Art. 9.

Le commissioni esaminatrici della sessione riservata, una per ogni classe di abilitazione e per ogni provincia, sono nominate dal sovrintendente scolastico competente o dagli organi indicati nel precedente art. 1, secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 settembre 1982. La presidenza di esse è affidata a un professore universitario, ad un ispettore o ad un preside ed è composta da due docenti di ruolo della scuola secondaria di 1° grado statale, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari dell'insegnamento cui si riferisce l'esame ed in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982.

Il presidente è scelto tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte sia superiore a cinquecento, la commissione è integrata, con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommisisoni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Le funzioni di segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto fra i componenti la commissione o la sottocommissione.

La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione né l'esame contemporaneo di più candidati.

Qualora venga a mancare uno dei membri, il sovrintendente lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini di alcuno dei concorrenti entro il quarto grado.

Non possono far parte della medesima commissione giudicatrice, contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il quarto grado.

Il provveditore agli studi invita i componenti della commissione, prima che essi inizino i lavori della sessione, a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.

Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento della sessione riservata di abilitazione.

I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa. Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 270/82, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo contemporaneamente in tutte le province, secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno 10 dicembre 1982.*

Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

Gli argomenti delle prove scritte sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione e sono unici.

Dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta i provveditori agli studi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi degli edifici, con l'esatto indirizzo dei medesimi e con l'indicazione dei concorrenti distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati nel successivo articolo, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare la prova scritta alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Art. 11.

I concorrenti debbono presentarsi alle prove d'esame, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica.

Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia, riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere la prova stessa in un giorno che sarà stabilito dal Ministero, prima della conclusione della sessione riservata, in base alle proposte che saranno formulate dai provveditori agli studi, per il tramite dei sovrintendenti scolastici.

La prova scritta è una per ogni classe di abilitazione e consiste nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento della scuola secondaria di primo grado, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione.

La vigilanza durante la prova scritta è affidata dal provveditore agli studi agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti, oltre che tra gli impiegati del provveditorato agli studi, fra il personale direttivo e docente in servizio, residente nel comune sede di esame.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal precedente art. 9; pertanto, deve essere richiesta ai prescelti la dichiarazione di cui al medesimo art. 9.

Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza da lui designato.

I temi delle prove scritte sono inviati dal Ministero ai provveditorati agli studi in doppia busta sigillata nel numero di copie necessario, in precedenza concordato con i sovrintendenti scolastici.

Il plico sigillato è consegnato tempestivamente dal provveditore agli studi al presidente della commissione e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, al presidente del comitato di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati al rispettivo edificio.

I componenti della commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi il presidente della commissione giudicatrice e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare la integrità della busta contenente i temi delle prove e dei relativi sigilli, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

Eventuali copie del testo dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati 8 ore. Ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari.

Tanto la minuta della prova scritta, quanto la bella copia, debbono essere redatte, a pena di **nullità**, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il proprio cognome da nubile), del luogo e della data di nascita; quindi consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi. L'elenco di tali candidati è comunicato al provveditorato agli studi.

Art. 12.

Il presidente della commissione, nel giorno di inizio della revisione dei lavori scritti, procede, preliminarmente, alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo la individuazione della sede in cui è stata svolta la prova e, successivamente, alla numerazione di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato la prova. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene segnato il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Supera la prova scritta il candidato che avrà riportato un voto non inferiore a ventotto su quaranta (28/40).

Art. 13.

La commissione esaminatrice della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente art. 9, stabilirà con sorteggio, nel corso della prova scritta, l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

Della sede, del giorno e dell'ora fissati per la prova orale è dato avviso ai singoli candidati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto nell'albo del provveditorato agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata e presso la scuola ove si svolgono le prove orali.

Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi e giustificati motivi, riconosciuti tali dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno, prima della conclusione dei propri lavori.

L'assegnazione dei singoli candidati a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

La prova orale dovrà avere come riferimento iniziale i contenuti di quella scritta e dovrà tendere a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento della scuola media, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato nello svolgimento dell'attività docente ed a seguito della eventuale frequenza di corsi di aggiornamento e di formazione, ivi compresi i corsi di preparazione di cui alla circolare n. 228 del 21 luglio 1982.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno punti 28/40.

Art. 14.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal competente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

Dai verbali debbono risultare l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame e complessivamente.

Ogni commissario ha diritto di mettere a verbale le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sulla sessione riservata di abilitazione, corredata, eventualmente, di osservazioni su quanto si ritenga opportuno esporre.

Art. 15.

Alla conclusione dei lavori la commissione esaminatrice o le sottocommissioni in sede plenaria si riuniscono per compilare l'elenco, in ordine alfabetico,

distinto per classe di abilitazione, degli insegnanti che hanno superato la prova scritta e la prova orale, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio complessivo conseguito.

Detto elenco è pubblicato all'albo del provveditorato agli studi; entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al provveditore agli studi esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

Il provveditore agli studi, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e compila, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 16.

Il provveditore agli studi trasmetterà, successivamente, al sovrintendente scolastico competente l'elenco degli abilitati, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, nonché ad una copia della relazione riassuntiva finale.

I certificati di abilitazione sono rilasciati dai sovrintendenti scolastici, sulla base degli elenchi degli abilitati redatti dai provveditori agli studi, secondo l'allegato modello (allegato 3).

Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al sovrintendente scolastico competente per territorio, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché ricevuta del versamento di L. 10.000 in favore delle opere universitarie. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di diploma di laurea o di titolo di studio rilasciato da università o da istituti superiori universitari.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, sono da applicare, ove compatibili, le disposizioni e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 16, 18 (primo comma), 20, 23, 24, 25 (terzo comma).

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO 1

Al provveditore agli studi di . . . .

. l . sottoscritt . . . . (1)
nat . a . . . . (provincia di . . . .), il . . .
in servizio nell'anno scolastico 1981-82 presso la scuola secondaria statale di primo grado di . . . . (2)
in qualità di docente non abilitat . di . . . . . (3)
con incarico . . . . (4)

Chiede:

di essere ammess . a sostenere gli esami di abilitazione nella sessione riservata, indetta ai sensi dell'art. 35 della legge n. 270/82, per la classe . . . . (5).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara di:

1) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . (6);

2) aver prestato inoltre servizio nei seguenti anni scolastici (7) e in qualità di (7-*bis*) . . . .

Allega alla presente:

scheda personale;

numero . . . ricevut . di versamento;

numero . . . documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti (8).

Firma . . . .
(da autenticare)

Indirizzo . . . .
. . . .

Data, ...

Visto del preside della scuola

Si attesta che . l . sig. . . . . in servizio nell'anno scolastico 1981-82 presso la scuola media (2), è in possesso dei requisiti sopra indicati e che è vera ed autentica la sottoscrizione apposta in mia presenza.

Il preside della scuola
. . . .
(firma per esteso)

Timbro

Visto del provveditore agli studi

Si conferma quanto attestato dal preside della scuola media di cui sopra circa la posizione giuridica dell'insegnante.

Il provveditore agli studi
. . . .
(firma per esteso)

Timbro

Note:

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate indicheranno soltanto il cognome da nubile.

(2) Indicare la località.

(3) Riportare la dicitura completa degli insegnamenti impartiti.

(4) Tempo indeterminato o annuale ovvero supplente ma soltanto nella ipotesi prevista nell'ordinanza all'articolo 4, secondo comma, lettere *a*) o *c*) ovvero terzo comma, lettera *a*).

(5) Indicare il numero e la classe di abilitazione così come previsto nella tabella *A*, annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

(6) Laurea o diploma. Coloro i quali hanno chiesto l'equipollenza del titolo straniero faranno presente tale situazione indicando gli estremi con cui la domanda fu acquisita agli atti della scuola di competenza.

(7) e (7-*bis*) Indicare gli anni e il tipo di incarico.

Esempio:

a.s. 1971-72 in qualità di incaricato a tempo indeterminato

a.s. 1978-79 in qualità di incaricato a tempo indeterminato

a.s. 1979-80 incaricato a tempo indeterminato o a tempo determinato prorogato.

(8) Compilare, se necessario, elencandoli.

FAC-SIMILE ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE

Scuola secondaria di Primo grado (art. 35 della legge n. 270/82)

SCHEDA PERSONALE

SEZIONE I (Riservata al candidato)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO — CODICE MECCANOGRAFICO — CODICE SCUOLA DI SERVIZIO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA — NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1): SIGLA

SESSO: MASCHILE M — FEMMINILE F

Firma per validazione del capo d'istituto ____________

SEZIONE II (Riservata all'ufficio)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO — CODICE MECCANOGRAFICO — CODICE SCUOLA DI SERVIZIO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA — NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1): SIGLA

SESSO: MASCHILE M — FEMMINILE F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (O INTERREGIONALE) . . . . .

Certificato di abilitazione - Classe (o sezione) . . .

. . . .

(scrivere stampatello: cognome - per le coniugate quello da nubile - e nome)

nato a . . . . il . ., in possesso di . . (specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso alla sessione di esame) . . . . . ha partecipato alla sessione riservata di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetta ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, conseguendo con la prova orale sostenuta il giorno . l'abilitazione all'insegnamento di . (riportare esattamente la denominazione indicata nella tabella *A* colonna 3, del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche e integrazioni), con punti (in cifre) . . /80 (in lettere) . . su ottanta.

Visti gli atti si rilascia il presente certificato.

., lì . .

Il sovrintendente scolastico

. . .

ALLEGATO 4

ELENCO CODICI MECCANOGRAFICI

N.B. — Le abilitazioni per la scuola media sono contrassegnate da «*».

Abilitazioni relative al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice	Descrizione in chiaro
A010	1. — Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
* A020	2. — Educazione tecnica
A030	3. — Arte mineraria
A040	4. — Arte dei metalli e dell'oreficeria
A050	5. — Arte della ceramica
A051	5-*bis*. — Arte del vetro
A060	6. — Arte della grafica pubblicitaria
A061	6-*bis*. — Arte della fotografia
A062	6-*ter*. — Arti della stampa
A063	6-*quater*. — Disegno e stile dci caratteri
A064	6-*quinquies*. — Arti della grafica e dell'incisione
A065	6-*sexies*. — Arte del disegno animato
A066	6-*septies*. — Arti della rilegatoria e del restauro del libro
A070	7. — Arte del tessuto
A071	7-*bis*. — Arte della moda e del costume
A080	8. — Chimica
A090	9. — Chimica agraria e scienze dell'alimentazione
A100	10. — Chimica industriale
A110	11. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
A120	12. — Costruzioni navali e teoria della nave
A130	13. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
* A140	14. — Cultura ladina
A150	15. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo e contabilità a macchina
A160	16. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali
A161	16-A. — Discipline e tecniche turistiche e alberghiere
A170	17. — Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
A171	17-*bis*. — Arte della scenotecnica
A180	18. — Discipline giuridiche ed economiche
A190	19. — Discipline pittoriche
A200	20. — Discipline plastiche
A210	21. — Disegno
A220	22. — Disegno tecnico
A221	22-A. — Disegno tecnico e artistico
A230	23. — Economia delle comunità
A240	24. — Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione
* A250	25. — Educazione artistica
A260	26. — Educazione fisica negli istituti di II grado
* A261	26-*bis*. — Educazione fisica nella scuola media
* A270	27. — Educazione musicale
A280	28. — Elettronica
A290	29. — Elettrotecnica
A291	29.A. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
A300	30. — Geografia
A310	31. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
A311	31-A. — Tecnologia odontotecnica
A312	31-B. — Tecnologia radiologica
A313	31-C. — Tecnologia oculistica
A320	32. — Informatica gestionale
A321	32-*bis*. — Informatica industriale
* A330	33. — Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena
A331	33-*bis*. — Italiano negli istituti secondari di II grado di lingua slovena
* A332	33-*ter*. — Italiano seconda lingua nella scuola media in lingua tedesca
A333	33-*quater*. — Italiano seconda lingua negli istituti di II grado in lingua tedesca
A340	34. — Lingua e letteratura straniera (inglese)
A341	34. — Lingua e letteratura straniera (francese)
A342	34. — Lingua e letteratura straniera (tedesca)
A343	34. — Lingua e letteratura straniera (spagnola)
* A350	35. — Lingua straniera (inglese)
* A351	35. — Lingua straniera (francese)
* A352	35. — Lingua straniera (tedesca)
* A353	35. — Lingua straniera (spagnola)
A360	36. — Matematica applicata
* A370	37. — Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
A380	38. — Materie letterarie negli stituti di II grado
A381	38-A. — Latino
A382	38-B. — Greco
* A390	39. — Materie letterarie nella scuola media
* A391	39. — Materie letterarie nella scuola media (conseguita con laurea in lingue o assimilate)
A400	40. — Materie letterarie negli istituti di II grado (lingua slovena)
A401	40. — Materie letterarie negli istituti di II grado (lingua tedesca)
A402	40-A. — Latino negli istituti di II grado (lingua slovena)
A403	40-A. — Latino negli istituti di II grado (lingua tedesca)
A404	40-B. — Greco nei licei classici (lingua slovena)
A405	40-B. — Greco nei licei classici (lingua tedesca)
* A410	41. — Materie letterarie nella scuola media (lingua slovena)
* A411	41. — Materie letterarie nella scuola media (lingua tedesca)
A420	42. — Meccanica, macchine e disegno
A421	42-A. — Impianti industriali e disegno
A422	42-B. — Termotecnica, impianti termotecnici e disegno
A423	42-C. — Impianti metallurgici e disegno
A424	42-D. — Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno
A425	42-E. — Impianti di concerie
A430	43. — Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
A440	44. — Mineralogia e geologia
A450	45. — Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
A460	46. — Navigazione aerea e meteorologia aeronautica
A470	47. — Navigazione arte navale ed elementi di costruzioni navali
A490	49. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni
A491	49-*bis*. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
A500	50. — Scienze fisiche
A501	50-A. — Matematica
A502	50-B. — Impianti nucleari e tecnologie relative
A510	51. — Scienze matematiche
A511	51-A. — Fisica
A520	52. — Scienze naturali chimica e geografia
A530	53. — Scienze umane
A531	53-A. — Storia
A540	54. — Stenografia
A550	55. — Stenografia negli istituti di II grado (lingua slovena)
A551	55. — Stenografia negli istituti di II grado (lingua tedesca)

Codice	Descrizione in chiaro
A560	56. — Storia dell'arte
A570	57. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
A580	58. — Tecnologia fotografica e cinematografica
A590	59. — Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
A600	60. — Tecnologia meccanica
A601	60-A. — Tecnologia meccanica dell'orologeria
A610	61. — Tecnologia tessile
A620	62. — Tecnologia delle arti applicate
A621	62-*bis*. — Tecnologia ceramica e laboratorio tecnologico
A622	62-*ter*. — Tecnologia per le arti grafiche
* A623	62-*quater*. — Tedesco II lingua nella scuola media lingua italiana provincia di Bolzano
A624	62-*quinquies*. — Tedesco II lingua negli istituti di II grado lingua italiana provincia di Bolzano
A630	63. — Topografia e disegno topografico
A640	64. — Zootecnica

(4547)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, comprese quelle con lingua di insegnamento diversa da quella italiana (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare gli articoli 35, 69, 70 e 76;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

Ordina:

Art. 1.

I sovrintendenti scolastici regionali e interregionali, il provveditore agli studi di Trento, il sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano, per ogni provincia compresa nella circoscrizione del proprio ufficio indiranno, ai sensi dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media, una sessione di esami riservata agli insegnanti, sprovvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, nelle scuole medie statali, ovvero, con nomina di durata almeno annuale, nelle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, ed in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3.

AVVERTENZE

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio per l'informatica.

I S.T.D. dei provveditorati cureranno la trasmissione a sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonché di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento della procedura concorsuale.

La sessione riservata di cui al precedente comma, da indire sotto la data del 15 ottobre 1982 verterà sulle classi di abilitazione di seguito elencate, quali risultano dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni (per l'indicazione dei relativi codici meccanografici vedasi allegato 4):

2 Educazione tecnica

14 Cultura ladina

25 Educazione artistica

26-*bis* Educazione fisica nella scuola media

27 Educazione musicale

33 Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena

33-*ter* Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca

35 Lingua straniera

37 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media

39 Materie letterarie nella scuola media

41 Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana

62-*quater* Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana la sessione riservata sarà indetta per tutte le classi di abilitazione sopra indicate, in riferimento agli insegnamenti impartiti nelle relative scuole.

La sessione riservata per le classi di abilitazione 33 e 41 sarà indetta dal sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, per le classi 33-*ter* e 41 dall'intendente scolastico delle scuole in lingua tedesca di Bolzano, per le classi 14 e 41 dall'intendente scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano e per la classe 62-*quater* dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano.

Per l'indizione della sessione riservata gli organi di cui al precedente primo comma emaneranno una propria ordinanza da pubblicare, mediante affissione agli albi degli uffici scolastici regionali e provinciali compresi nella circoscrizione, il quinto giorno successivo alla data di indizione.

Art. 2.

Lo svolgimento della sessione di cui al precedente art. 1 è curato dal provveditore agli studi di ogni singola provincia compresa nell'ambito della circoscrizione regionale o interregionale. Per la provincia di Bolzano lo svolgimento della sessione riservata di abilitazione è curato, a seconda della competenza, dal sovrintendente scolastico e dall'intendente della scuola in lingua tedesca e delle località ladine.

Art. 3.

Alla sessione di cui al precedente art. 1, comma primo, sono ammessi gli insegnanti, supplenti in servizio nelle scuole medie statali, e gli insegnanti, in servizio nelle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver prestato servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, col possesso del prescritto titolo di studio, e con nomina, per quanto riguarda i docenti delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, di durata almeno annuale approvata dal competente Provveditore agli studi;

b) aver prestato in ciascuno degli anni scolastici indicati nella precedente lettera *a*) effettivo servizio per almeno centottanta giorni. E' comunque computato come anno di servizio valido quello per il quale il docente abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo; per il solo anno 1980-81, il servizio è valido anche se prestato in qualità di incaricato, nel caso in cui l'interessato abbia rinunciato alla proroga.

Il requisito di servizio di cui alla lettera *a*) del precedente comma si intende posseduto anche quando il docente abbia prestato un anno di servizio nella scuola media statale, ed un anno nella scuola media pareggiata o legalmente riconosciuta. Nel caso in cui il docente abbia prestato un anno di servizio nella scuola media ed un anno in una scuola o istituto secondario di secondo grado, egli può scegliere di partecipare alla sessione riservata per il conseguimento di abilitazione nella scuola media, di cui alla presente ordinanza, ovvero alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole ed istituti secondari di secondo grado, di cui alla ordinanza di pari data.

Per l'ammissione alla sessione riservata indetta per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine ed in lingua slovena, il servizio di cui alla precedente lettera *a*) deve essere stato prestato nelle rispettive scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

I docenti di cui al presente articolo sono ammessi a partecipare agli esami relativi ad una sola classe di abilitazione da determinarsi con riferimento ad uno degli insegnamenti prestati negli anni scolastici 1980-81 ovvero 1981-82.

Qualora gli insegnamenti prestati appartengono a più classi di abilitazione, il docente è tenuto ad indicare, nella domanda di ammissione alla sessione riservata, la classe di abilitazione alla quale intende partecipare.

Le prove scritte ed orali della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Per le scuole di istruzione secondaria di primo grado in lingua slovena e per quella della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Art. 4.

La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta da bollo, dovrà essere indirizzata al provveditore agli studi competente ai sensi del precedente art. 2, nel cui ambito territoriale l'interessato ha prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82, e dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 1982 al capo di istituto presso cui ha prestato, nell'anno scolastico predetto, l'ultimo periodo di supplenza.

L'aspirante, che abbia insegnato in più di una scuola, presenterà la domanda al capo dell'istituto presso il quale ha prestato servizio per il maggior numero di ore.

La domanda, da redigere secondo l'allegato modello (allegato 1) dovrà contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita), alla classe di abilitazione richiesta, nonché alla sua posizione di avente titolo all'ammissione alla sessione riservata.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la certificazione in bollo necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla sessione riservata agli esami di abilitazione (anni di servizio prestati, durata del servizio, titolo di studio con il quale il servizio è stato prestato, approvazione della nomina, per quanto riguarda i docenti delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, da parte del provveditore agli studi).

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata: scheda personale (fac-simile allegato 2); ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000 ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. GU 1016 intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche.

La scheda personale, che gli aspiranti dovranno compilare nella parte ad essi riservata, è parte integrante della domanda.

In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle sulla scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine l'ufficio scolastico provinciale provvederà ad apportare sulla scheda le opportune rettifiche.

Il capo di istituto, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine suindicato di presentazione, trasmetterà le domande al provveditorato agli studi di competenza con elenco nominativo riepilogativo degli aspiranti, ripartiti per classe di abilitazione.

Il provveditore agli studi accerterà il possesso dei requisiti prescritti; in caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dal candidato e i documenti allegati alla domanda dispone, salvi i provvedimenti di cui al successivo art. 5, le opportune regolarizzazioni ed integrazioni.

Art. 5.

I provveditori agli studi disporranno i provvedimenti di esclusione di quei candidati che risultassero sprovvisti dei requisiti per essere ammessi alla sessione riervata. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata A.R. prima dell'inizio delle prove scritte; dovrà contenere l'indicazione che l'atto stesso potrà essere impugnato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'eventuale ricorso gerarchico, da trasmettere per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, dovrà essere indirizzato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione IV - Viale Trastevere — 00100 Roma.

L'esclusione può essere disposta anche successivamente, se la mancanza dei requisiti di ammissione sarà accertata dopo l'inizio delle prove scritte o anche dopo la conclusione degli esami orali.

In pendenza di impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva a tutto il prosieguo delle operazioni successive.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici della sessione riservata, una per ogni classe di abilitazione e per ogni provincia, sono nominate dal sovrintendente scolastico competente o dagli organi indicati nel precedente art. 1, secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 settembre 1982. La presidenza di esse e affidata ad un professore universitario, ad un ispettore o ad un preside ed è composta da due docenti di ruolo della scuola secondaria di 1° grado statale, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari dell'insegnamento cui si riferisce l'esame ed in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982.

Il presidente è scelto tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alle prove scritte sia superiore a cinquecento, la commissione è integrata, con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Le funzioni di segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto fra i componenti la commissione o la sottocommissione.

La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione né l'esame contemporaneo di più candidati.

Qualora venga a mancare uno dei membri, il sovrintendente lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini di alcuno dei concorrenti entro il quarto grado.

Non possono far parte della medesima commissione giudicatrice, contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità entro il quarto grado.

Il provveditore agli studi invita i componenti della commissione, prima che essi inizino i lavori della sessione, a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.

Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento della sessione riservata di abilitazione.

I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa. Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 270/82, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo contemporaneamente in tutte le province, secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 10 *gennaio* 1983.

Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

Gli argomenti delle prove scritte sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione e sono unici.

Dieci giorni prima della data fissata per la prova scritta i provveditori agli studi affiggeranno agli albi dei rispettivi uffici gli elenchi degli edifici, con l'esatto indirizzo dei medesimi e con l'indicazione dei concorrenti distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati nel successivo articolo, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare la prova scritta alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Art. 8.

I concorrenti debbono presentarsi alle prove d'esame, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;
2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;
3) passaporto;
4) carta d'identità;
5) tessera postale;
6) porto d'armi;
7) patente automobilistica.

Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia, riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere la prova stessa in un giorno che sarà stabilito dal Ministero, prima della conclusione della sessione riservata, in base alle proposte che saranno formulate dai provveditori agli studi, per il tramite dei sovrintendenti scolastici.

La prova scritta è una per ogni classe di abilitazione e consiste nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento della scuola secondaria di 1° grado, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione.

La vigilanza durante la prova scritta è affidata dal provveditore agli studi agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti, oltre che tra gli impiegati del provveditorato agli studi, fra il personale direttivo e docente in servizio, residente nel comune sede di esame.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal precedente art. 6; pertanto, deve essere richiesta ai prescelti la dichiarazione di cui al medesimo art. 6.

Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il provveditore agli studi istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza da lui designato.

I temi delle prove scritte sono inviati dal Ministero ai provveditorati agli studi in doppia busta sigillata nel numero di copie necessario, in precedenza concordato con i sovrintendenti scolastici.

Il plico sigillato è consegnato tempestivamente dal provveditore agli studi al presidente della commissione e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, al presidente del comitato di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati al rispettivo edificio.

I componenti della commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per la prova scritta e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi il presidente della commissione giudicatrice e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare la integrità della busta contenente i temi delle prove e dei relativi sigilli, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

Eventuali copie del testo dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati 8 ore. Ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari.

Tanto la minuta della prova scritta, quanto la bella copia, debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il proprio cognome da nubile), del luogo e della data di nascita; quindi consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi. L'elenco di tali candidati è comunicato al provveditorato agli studi.

Art. 9.

Il presidente della commissione, nel giorno di inizio della revisione dei lavori scritti, procede, preliminarmente alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo la individuazione della sede in cui è stata svolta la prova e, successivamente, alla numerazione di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato la prova. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene segnato il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Supera la prova scritta il candidato che avrà riportato un voto non inferiore a ventotto su quaranta (28/40).

Art. 10.

La commissione esaminatrice della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente art. 6, stabilirà con sorteggio, nel corso della prova scritta, l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

Della sede, del giorno e dell'ora fissati per la prova orale è dato avviso ai singoli candidati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo del provveditorato agli studi che cura lo svolgimento della sessione riservata e presso la scuola ove si svolgono le prove orali.

Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi e giustificati motivi, riconosciuti tali dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno, prima della conclusione dei propri lavori.

L'assegnazione dei singoli candidati a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà mediante sorteggio da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

La prova orale dovrà avere come riferimento iniziale i contenuti di quella scritta e dovrà tendere a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento della scuola media, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato nello svolgimento dell'attività docente ed a seguito della eventuale frequenza di corsi di aggiornamento e di formazione, ivi compresi gli eventuali corsi di preparazione di cui alla circolare n. 228 del 21 luglio 1982.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno punti 28/40.

Art. 11.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal componente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

Dai verbali debbono risultare l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame e complessivamente.

Ogni commissario ha diritto di mettere a verbale le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sulla sessione riservata di abilitazione, corredata, eventualmente, di osservazioni su quanto si ritenga opportuno esporre.

Art. 12.

Alla conclusione dei lavori la commissione esaminatrice o le sottocommissioni in sede plenaria si riuniscono per compilare l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classe di abilitazione, degli insegnanti che hanno superato la prova scritta e la prova orale, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio complessivo conseguito.

Detto elenco è pubblicato all'albo del provveditorato agli studi; entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al provveditore agli studi esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

Il provveditore agli studi, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e compila, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.

Il provveditore agli studi trasmetterà, successivamente, al sovrintendente scolastico competente l'elenco degli abilitati, unitamente ad una copia del processo verbale redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, nonché ad una copia della relazione riassuntiva finale.

I certificati di abilitazione sono rilasciati dai sovrintendenti scolastici, sulla base degli elenchi degli abilitati redatti dai provveditori agli studi, secondo l'allegato modello (allegato 3).

Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al sovrintendente scolastico competente per territorio, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché ricevuta del versamento di L. 10.000 in favore delle opere universitarie. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di diploma di laurea o di titolo di studio rilasciato da università o da istituti superiori universitari.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, sono da applicare, ove compatibili, le disposizioni e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 16, 18 (primo comma), 20, 23, 24, 25 (terzo comma).

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO 1

Al provveditore agli studi di . . . .

l . sottoscritt . . . . (1)
nat . a . . . . . (provincia di . . .), il . . . .
in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 con nomina di (supplente nella scuola o istituto statale di istruzione secondaria ed artistica ovvero di durata annuale nella scuola o istituto di istruzione secondaria ed artistica pareggiato o legalmente riconosciuto) (2) per . . . . (3)

Chiede:

di essere ammess . a sostenere gli esami di abilitazione nella sessione riservata, indetta ai sensi dell'art. 76 della legge n. 270/82, per la classe . . . . (4).

A tal fine .l. sottoscritt. dichiara di:
essere in possesso del seguente titolo di studio . . . (5);
di avere insegnato la disciplina compresa nella classe di abilitazione prescelta . . . . nell'anno scolastico 1980-81 o 1981-82 (2).

Allega alla presente:
scheda personale;
numero . . . ricevut . di versamento;
numero . . . documenti comprovanti il possesso dei requisiti.

Firma . . . .
(da autenticare)

Indirizzo . . . .
. . . .

Data, ...

Visto del capo della scuola o istituto

Si attesta che .l. . . . .
in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 in qualità di . . . . (2), è in possesso dei requisiti sopra indicati.

Il capo della scuola o istituto
. . . .
(firma per esteso)

Timbro

(Gli istituti e le scuole pareggiate o legalmente riconosciute dovranno recare gli estremi del decreto (non della lettera o del telegramma) di concessione, con la precisazione della decorrenza e della revoca).

Visto del provveditore agli studi

Accertato quanto attestato dal capo della scuola o istituto circa la posizione giuridica della scuola o istituto e dell'insegnante.

Il provveditore agli studi
. . . .
(firma per esteso)

Timbro

Note:

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate indicheranno soltanto il cognome da nubile.

(2) Cancellare la frase che non interessa.

(3) Riportare la dicitura completa degli insegnamenti impartiti.

(4) Indicare il numero e la classe di abilitazione così come previsto nella tabella *A*, annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

(5) Laurea o diploma. Coloro i quali hanno chiesto l'equipollenza del titolo straniero faranno presente tale situazione indicando gli estremi con cui la domanda fu acquisita agli atti della scuola di competenza.

FAC-SIMILE

ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE

Scuola secondaria di primo grado (art. 76 della legge n. 270/82)

SCHEDA PERSONALE

SEZIONE I (Riservata al candidato)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

SEZIONE II (Riservata all'ufficio)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (O INTERREGIONALE) . . . . .

Certificato di abilitazione - Classe (o sezione) . . . . .

. . . .

(scrivere stampatello: cognome - per le coniugate quello da nubile - e nome)

nat . a . . il . ., in possesso di . . . .
(specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso alla sessione di esame) . . . . .
ha partecipato alla sessione riservata di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetta ai sensi dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, conseguendo con la prova orale sostenuta il giorno . . l'abilitazione all'insegnamento di . . (riportare esattamente la denominazione indicata nella tabella *A*, colonna 3, del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni), con punti (in cifre) . /80 (in lettere) . . su ottanta.

Visti gli atti si rilascia il presente certificato.

., lì .

Il sovrintendente scolastico

. . .

ALLEGATO 4

ELENCO CODICI MECCANOGRAFICI

N.B. — Le abilitazioni per la scuola media sono contrassegnate da «*».

Abilitazioni relative al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice	Descrizione in chiaro
A010	1. — Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
* A020	2. — Educazione tecnica
A030	3. — Arte mineraria
A040	4. — Arte dei metalli e dell'oreficeria
A050	5. — Arte della ceramica
A051	5-*bis*. — Arte de vetro
A060	6. — Arte della grafica pubblicitaria
A061	6-*bis*. — Arte della fotografia
A062	6-*ter*. — Arti della stampa
A063	6-*quater*. — Disegno e stile dei caratteri
A064	6-*quinquies*. — Arti della grafica e dell'incisione
A065	6-*sexies*. — Arte del disegno animato
A066	6-septies. — Arti della rilegatoria e del restauro del libro
A070	7. — Arte del tessuto
A071	7-*bis*. — Arte della moda e del costume
A080	8. — Chimica
A090	9. — Chimica agraria e scienze dell'alimentazione
A100	10. — Chimica industriale
A110	11. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
A120	12. — Costruzioni navali e teoria della nave
A130	13. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
* A140	14. — Cultura ladina
A150	15. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo e contabilità a macchina
A160	16. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali
A161	16-A. — Discipline e tecniche turistiche e alberghiere
A170	17. — Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
A171	17-*bis*. — Arte della scenotecnica
A180	18. — Discipline giuridiche ed economiche
A190	19. — Discipline pittoriche
A200	20. — Discipline plastiche
A210	21. — Disegno
A220	22. — Disegno tecnico
A221	22-A. — Disegno tecnico e artistico
A230	23. — Economia delle comunità
A240	24. — Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione
* A250	25. — Educazione artistica
A260	26. — Educazione fisica negli istituti di 2° grado
* A261	26-*bis*. — Educazione fisica nella scuola media
* A270	27. — Educazione musicale
A280	28. — Elettronica
A290	29. — Elettrotecnica
A291	29-A. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
A300	30. — Geografia
A310	31. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
A311	31-A. — Tecnologia odontotecnica
A312	31-B. — Tecnologia radiologica
A313	31-C. — Tecnologia oculistica
A320	32. — Informatica gestionale
A321	32-*bis*. — Informatica industriale
* A330	33. — Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena
A331	33-*bis*. — Italiano negli istituti secondari di 2° grado di lingua slovena
* A332	33-*ter*. — Italiano seconda lingua nella scuola media in lingua tedesca
A333	33-*quater*. — Italiano seconda lingua negli istituti di 2° grado in lingua tedesca
A340	34. — Lingua e letteratura straniera (inglese)
A341	34. — Lingua e letteratura straniera (francese)
A342	34. — Lingua e letteratura straniera (tedesca)
A343	34. — Lingua e letteratura straniera (spagnola)
* A350	35. — Lingua straniera (inglese)
* A351	35. — Lingua straniera (francese)
* A352	35. — Lingua straniera (tedesca)
* A353	35. — Lingua straniera (spagnola)
A360	36. — Matematica applicata
* A370	37. — Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
A380	38. — Materie letterarie negli istituti di 2° grado
A381	38-A. — Latino
A382	38-B. — Greco
* A390	39. — Materie letterarie nella scuola media
* A391	39. — Materie letterarie nella scuola media (conseguita con laurea in lingue o assimilate)
A400	40. — Materie letterarie negli istituti di 2° grado (lingua slovena)
A401	40. — Materie letterarie negli istituti di 2° grado (lingua tedesca)
A402	40-A — Latino negli istituti di 2° grado (lingua slovena)
A403	40-A. — Latino negli istituti di 2° grado (lingua tedesca)
A404	40-B. — Greco nei licei classici (lingua slovena)
A405	40-B. — Greco nei licei classici (lingua tedesca)
* A410	41. — Materie letterarie nella scuola media (lingua slovena)
* A411	41. — Materie letterarie nella scuola media (lingua tedesca)
A420	42. — Meccanica, macchine e disegno
A421	42-A. — Impianti industriali e disegno
A422	42-B. — Termotecnica, impianti termotecnici e disegno
A423	42-C. — Impianti metallurgici e disegno
A424	42-D. — Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno
A425	42-E. — Impianti di concerie
A430	43. — Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
A440	44. — Mineralogia e geologia
A450	45. — Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
A460	46. — Navigazione aerea e meteorologia aeronautica
A470	47. — Navigazione arte navale ed elementi di costruzioni navali
A490	49. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni
A491	49-*bis*. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
A500	50. — Scienze fisiche
A501	50-A. — Matematica
A502	50-B. — Impianti nucleari e tecnologie relative
A510	51. — Scienze matematiche
A511	51-A. — Fisica
A520	52. — Scienze naturali chimica e geografia
A530	53. — Scienze umane
A531	53-A. — Storia
A540	54. — Stenografia
A550	55. — Stenografia negli istituti di 2° grado (lingua slovena)

Codice	Descrizione in chiaro
A551	55. — Stenografia negli istituti di 2° grado (lingua tedesca)
A560	56. — Storia dell'arte
A570	57. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
A580	58. — Tecnologia fotografica e cinematografica
A590	59. — Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
A600	60. — Tecnologia meccanica
A601	60-A. — Tecnologia meccanica dell'orologeria
A610	61. — Tecnologia tessile
A620	62. — Tecnologia delle arti applicate
A621	62-*bis*. — Tecnologia ceramica e laboratorio tecnologico
A622	62-*ter*. — Tecnologia per le arti grafiche
* A623	62-*quater*. — Tedesco II lingua nella scuola media lingua italiana provincia di Bolzano
A624	62-*quinquies*. — Tedesco II lingua negli istituti di 2° grado lingua italiana provincia di Bolzano
A630	63. — Topografia e disegno topografico
A640	64. — Zootecnica

(4548)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare l'art. 35;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni concernente « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini dell'immissione in ruolo, una sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

La sessione riservata di cui al precedente comma vertera sulle classi di abilitazioni di seguito elencate, quali risultano dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle contemplate dall'art. 45, terzo e quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

1. — Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
3. — Arte mineraria
4. — Arte dei metalli e dell'oreficeria
5. — Arte della ceramica
5-*bis*. — Arte del vetro
6. — Arte della grafica pubblicitaria
6-*bis*. — Arte della fotografia
6-*ter*. — Arte della stampa
6-*quater*. — Disegno e stile dei caratteri
6-*quinquies*. — Arte della grafica e dell'incisione
6-*sexies*. — Arti del disegno animato
6-*septies*. — Arti della rilegatoria e del restauro del libro
7. — Arte del tessuto
7-*bis*. — Arti della moda e del costume
8. — Chimica
9. — Chimica agraria e scienze dell'alimentazione
10. — Chimica industriale
11. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
12. — Costruzioni navali e teoria della nave
13. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
15. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
16. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali
16-*a*. — Discipline e tecniche turistiche e alberghiere
17. — Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
17-*bis*. — Arte della scenotecnica
18. — Discipline giuridiche ed economiche
19. — Discipline pittoriche
20. — Discipline plastiche
21. — Disegno
21-*a*. — Disegno e modellazione odontotecnica
22. — Disegno tecnico
22-*a*. — Disegno tecnico e artistico
23. — Economia delle comunità
24. — Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione
26. — Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado
27. — Educazione musicale (musica e canto corale e strumento musicale)
28. — Elettronica
29. — Elettrotecnica
29-*a*. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
30. — Geografia
31. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
31-*a*. — Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio
31-*b*. — Tecnologia radiologica
31-*c*. — Tecnologia oculistica
32. — Informatica gestionale
32-*bis*. — Informatica industriale
34. — Lingua e letteratura straniera
36. — Matematica applicata
38. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado
38-*a*. — Latino
38-*b*. — Greco

AVVERTENZE

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi ubicati nella stessa città, sede della Sovrintendenza scolastica, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio dell'informatica.

I S.T.D. dei citati provveditorati agli studi cureranno, d'intesa con le sovrintendenze scolastiche, la trasmissione al sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonchè di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento della procedura concorsuale.

42. — Meccanica, macchine e disegno
42-*a*. — Impianti industriali e disegno
42-*b*. — Termotecnica, impianti termotecnici e disegno
42-*c*. — Impianti metallurgici e disegno
42-*d*. — Impianti di concerie
43. — Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
44. — Mineralogia e geologia
45. — Modellistica industriale e tecnologia industriale
46. — Navigazione aerea e meteorologia aeronautica
47. — Navigazione, arte navale ed elementi di costruzione navale
49. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni
49-*bis*. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
50. — Scienze fisiche
50-*a*. — Matematica
50-*b*. — Impianti nucleari e tecnologie relative
51. — Scienze matematiche
51-*a*. — Fisica
52. — Scienze naturali, chimica e geografia
53. — Scienze umane
53-*a*. — Storia
54. — Stenografia
56. — Storia dell'arte
57. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
58. — Tecnologia fotografica e cinematografica
59. — Tecnologia impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
60. — Tecnologia meccanica
60-*a*. — Tecnologia meccanica dell'orologeria
60-*bis*. — Tecnologia odontotecnica
61. — Tecnologia tessile
62. — Tecnologia delle arti applicate
62-*bis*. — Tecnologia ceramica
62-*ter*. — Tecnologia per le arti grafiche e della stampa
62-*quinquies*. — Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua italiana della provincia di Bolzano
63. — Topografia e disegno topografico
64. — Zootecnica

Per l'indicazione dei codici meccanografici delle classi di abilitazione sopra riportati vedasi allegato 4.

La sessione riservata per la classe 62-*quinquies* si svolge soltanto in provincia di Bolzano e le relative prove scritte ed orali sono sostenute in lingua tedesca.

Art. 2.

Gli esami della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente articolo si svolgono in sede regionale, con procedure curate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali, che si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi; tale collaborazione riguarderà, in particolare, l'effettuazione delle prove scritte e delle prove orali in sedi diverse da quella della sovrintendenza scolastica. Per le province di Trento e Bolzano dette procedure sono curate, rispettivamente dal provveditore agli studi di Trento e dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica in lingua italiana.

Nel caso in cui per le classi di abilitazioni relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere gli esami a livello interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico.

Art. 3.

Alla sessione riservata di abilitazione di cui al precedente art. 1, comma primo, sono ammessi i docenti, non abilitati, in servizio, con incarico, per l'insegnamento di materie curriculari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, nell'anno scolastico 1980-81.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli insegnanti in servizio, nel medesimo anno scolastico 1980-81, nei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in possesso del titolo di studio prescritto.

Sono, altresì, ammessi alla sessione riservata di abilitazione, purché in servizio nell'anno scolastico 1980-81, le seguenti categorie di insegnanti:

a) gli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative ed attitudinali, in atto sforniti di qualsiasi abilitazione all'insegnamento ma in possesso di un titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione almeno per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico. L'ammissione è estesa agli esperti in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (art. 41, commi terzo e quinto, della legge n. 270/82);

b) gli insegnanti incaricati nella scuola media e nella scuola ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, sforniti dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, ma in possesso di altro titolo di studio — o di titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione — valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione almeno per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico (art. 42, comma primo, della legge n. 270/82);

c) gli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980, sforniti dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, ma in possesso di altro titolo di studio — o di titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione — valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione almeno per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico (art. 42, comma secondo, della legge n. 270/82);

d) gli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sforniti di qualsiasi abilitazione, ma

in possesso di un titolo di studio valido per l'ammissione almeno ad una classe di abilitazione all'insegnamento (art. 42, comma terzo, della legge n. 270/82);

e) gli insegnanti di musica e canto corale e di strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, che siano in possesso di attestato finale dei corsi musicali straordinari, di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati (art. 44, comma primo, della legge n. 270/82);

f) gli insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII (Circolazione aerea e telecomunicazioni aereonautiche), XXXVI (Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia odontotecnica), XXXVII (Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia radiologica), LXIX (Navigazione aerea e meteorologia aeronautica), LXX (Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali), previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-80 in qualità di supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno scolastico almeno centoottanta giorni di servizio (art. 45, commi primo e secondo, della legge n. 270/82). Le categorie di docenti contemplate nella presente lettera *f*) sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione anche se sforniti dei titoli di studio prescritti, per l'ammissione agli esami di abilitazione, dal terzo comma dell'art. 45 della legge n. 270/82;

g) gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti non di ruolo nei medesimi licei, che hanno titolo all'immissione in ruolo come assistenti ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge n. 270/82, i quali siano sforniti di qualsiasi abilitazione all'insegnamento (art. 54 della legge n. 270/82).

Il personale indicato nel presente articolo partecipa alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa all'insegnamento cui si riferisce l'incarico; qualora non sia in possesso del prescritto titolo di studio, partecipa, in base al titolo di studio posseduto ad una sola classe di abilitazione tra quelle previste dal vigente ordinamento scolastico.

Tale classe di abilitazione sarà indicata dal personale in questione nella domanda di partecipazione. Il personale in questione, che presenta domanda ai sensi della presente ordinanza, non ha titolo a presentare analoga domanda ai sensi dell'ordinanza che bandisce la sessione riservata di abilitazione per la scuola media.

Art. 4.

Il servizio di insegnamento richiesto per l'ammissione alla sessione riservata deve essere stato reso nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte o, nei casi espressamente previsti alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3, nelle scuole secondarie di primo grado.

Alla sessione riservata di esami di abilitazione sono ammessi unicamente gli insegnanti incaricati che non beneficieranno dell'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge n. 270/82, ma che hanno titolo, previo superamento dell'esame di abilitazione all'insegnamento nella sessione riservata, all'immissione in ruolo ai sensi e nei termini previsti dagli articoli 36 e 37 della stessa legge n. 270/82 e dagli articoli che ad essi fanno rinvio.

Art. 5.

Gli insegnanti di cui ai precedenti articoli sono ammessi a partecipare, salvo che non sia diversamente precisato, alla classe di abilitazione relativa all'insegnamento cui si riferisce l'incarico, a condizione che siano in servizio nel corrente anno scolastico 1981-82, con il medesimo incarico.

L'incarico indicato nel comma precedente è:

a) quello conferito per l'anno scolastico 1978-79, prorogato più volte fino all'anno scolastico 1981-82;

b) quello conferito per l'anno scolastico 1979-80, prorogato più volte fino all'anno scolastico 1981-82;

c) quello conferito per l'anno scolastico 1980-81 e prorogato per l'anno scolastico 1981-82.

Il docente che per perdita totale o parziale del posto sia stato sistemato in altro insegnamento o sia rimasto a disposizione partecipa ugualmente alla sessione riservata per il conseguimeto dell'abilitazione all'insegnamento cui si riferisce l'incarico.

Nel caso in cui un insegnante, incaricato in un anno scolastico per un determinato insegnamento, abbia optato nell'anno scolastico successivo, rinunziando alla proroga, per un nuovo incarico relativo ad insegnamento compreso in altra classe di abilitazione, egli sarà ammesso a partecipare alla sessione riservata di abilitazione relativa a tale ultima classe di abilitazione (ad esempio, un incaricato nell'anno scolastico 1978-79 in un istituto tecnico per lingua e letteratura italiana, storia ed educazione civica, che abbia optato nell'anno scolastico 1979-80, rinunziando alla proroga, per l'incarico di lingua e letteratura italiana e latina nei licei classici, scientifici e istituti magistrali è ammesso a partecipare alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura italiana e latina).

Qualora gli insegnamenti cui si riferisce l'incarico indicato nei commi precedenti appartengano a più classi di abilitiazione l'insegnante è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione alla sessione riservata la classe di abilitazione alla quale intende partecipare.

Gli insegnanti incaricati indicati nel primo comma del presente articolo devono essere inoltre in possesso del titolo di studio valido per la classe di abilitazione richiesta e prescritta nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga al titolo di studio prescritto dal precedente comma è valido quello considerato idoneo dall'ordinamento vigente al tempo in cui fu conferito per la prima volta l'incarico.

Ai titoli di studio indicati nei precedenti comma sesto e settimo, sono equiparati i titoli di studio, conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti ai fini della ammissione alla sessione riservata dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli insegnanti incaricati, sforniti di uno dei titoli di studio indicati nei precedenti sesto, settimo, ed ottavo comma sono ammessi a partecipare ad una classe di abilitazione per la quale sono forniti del titolo di studio prescritto.

Art. 6.

La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta da bollo, dovrà essere indirizzata al sovrintendente scolastico competente ai sensi del precedente art. 2, nel cui ambito territoriale l'interessato ha prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 novembre 1982, al capo dell'istituto nel quale l'interessato presta servizio alla data di presentazione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'incarico o la nomina si riferiscono a disciplina o discipline comprese anche in sezioni aggiunte, l'abilitazione per la disciplina o le discipline può essere conseguita solo dopo aver superato l'esame per la classe base di abilitazione, semprechè il docente non sia già fornito dell'abilitazione relativa alla predetta classe base.

L'aspirante, che insegni in più di una scuola, presenterà la domanda al capo dell'istituto presso il quale presta servizio per il maggior numero di ore.

La domanda da redigere secondo l'allegato modello (allegato 1) dovrà contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita), alla classe o sezione di abilitazione richiesta, nonché alla sua posizione di avente titolo all'immissione alla sessione riservata.

Il capo dell'istituto autenticherà la firma dell'aspirante e ne attesterà il possesso dei requisiti per l'ammissione qualora il possesso di detti requisiti risulti agli atti della scuola; in caso diverso il candidato dovrà allegare alla domanda la documentazione occorrente, in bollo.

Alla domanda dovrà essere allegata: scheda personale (fac-simile allegato 2) validata dal capo di istituto; ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000 ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132, art. 3, versata sul conto corrente postale n. GU 1016 intestato all'Ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche.

Se il candidato dovrà sostenere, oltre la prova scritta per la classe base, anche la prova scritta relativa a sezioni aggiunte, alla domanda dovrà allegare più schede personali e più ricevute di versamento di L. 4.000.

La scheda personale, che gli aspiranti dovranno compilare nella parte ad essi riservata, è parte integrante della domanda.

In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle sulla scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine l'ufficio scolastico provinciale provvederà ad apportare sulla scheda le opportune rettifiche.

Il preside, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine suindicato, di presentazione, trasmetterà le domande al provveditorato agli studi di competenza con elenco nominativo riepilogativo degli aspiranti, ripartiti per classe di abilitazione.

Il provveditore agli studi convalida le dichiarazioni rese dai presidi; in caso di discordanza tra la dichiarazione resa dal capo dell'istituto e i documenti depositati agli atti dell'ufficio scolastico provinciale dispone, salvi i provvedimenti di cui al successivo art. 7, le opportune regolarizzazioni ed integrazioni.

Ultimate le predette operazioni, il provveditore agli studi trasmette con apposito elenco nominativo riepilogativo degli aspiranti, ripartiti per classi di abilitazione, le domande di partecipazione al sovrintendente scolastico competente per territorio.

Art. 7.

I sovrintendenti scolastici disporranno i provvedimenti di esclusione di quei candidati che risultassero sprovvisti dei requisiti per essere ammessi alla sessione riservata. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata A.R. prima dell'inizio delle prove scritte; dovrà contenere l'indicazione che l'atto stesso potrà essere impugnato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'eventuale ricorso gerarchico da trasmettere per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, dovrà essere indirizzato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 Roma.

L'esclusione può essere disposta anche successivamente, se la mancanza dei requisiti di ammissione sarà accertata dopo l'inizio delle prove scritte o anche dopo la conclusione degli esami orali.

In pendenza di impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva a tutto il prosieguo delle operazioni successive.

Art. 8.

Le commissioni esaminatrici della sessione riservata, una per ogni classe di abilitazione e per regione, sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 settembre 1982. La presidenza di essa è affidata a un professore universitario, ad un ispettore o ad un preside ed è composta da due docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari dell'insegnamento cui si riferisce l'esame ed in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982.

Il presidente è scelto tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alla prova scritta sia superiore a cinquecento, la commissione è integrata, con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Le funzioni di segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto fra i componenti la commissione o la sottocommissione.

La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione né l'esame contemporaneo di più candidati.

Qualora venga a mancare uno dei membri, il Ministro della pubblica istruzione lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini di alcuno dei concorrenti entro il quarto grado.

Non possono far parte della medesima commissione giudicatrice contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero da parentela o affinità entro il quarto grado.

Il sovrintendente scolastico invita i componenti della commissione, prima che essi inizino i lavori della sessione, a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.

Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento della sessione.

I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa. Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 270/82, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo contemporaneamente in tutte le regioni, secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 10 *dicembre* 1982.

Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.

Gli argomenti delle prove scritte sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione e sono unici per ciascuna classe base e per ciascuna sezione aggiunta.

Dieci giorni prima della data fissata per le prove scritte i sovrintendenti scolastici, affiggeranno agli albi dei propri uffici e degli uffici scolastici provinciali compresi nella circoscrizione territoriale gli elenchi delle sedi e degli edifici, con l'esatto indirizzo dei medesimi e con l'indicazione dei concorrenti distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi ed edifici.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati nel successivo articolo, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8, onde consentire di iniziare la prova scritta alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le sedi.

Art. 10.

I concorrenti debbono presentarsi alle prove d'esame, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica.

Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia, riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere la prova stessa in un giorno che sarà stabilito dal Ministero, prima della conclusione della sessione riservata, in base alle proposte che saranno formulate dai sovrintendenti scolastici.

La prova scritta è una per ogni classe di abilitazione e per ogni sezione aggiunta e consiste nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con particolare riferimento all'impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione.

La vigilanza, durante la prova scritta, è affidata dal sovrintendente scolastico agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti, oltre che tra gli impiegati degli uffici scolastici, fra il personale direttivo e docente in servizio, residente nel comune sede di esame.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal precedente art. 8; pertanto, deve essere richiesta ai prescelti la dichiarazione di cui al medesimo art. 8.

Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il sovrintendente scolastico istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza appositamente designato.

I temi delle prove scritte sono inviati dal Ministero ai sovrintendenti scolastici in doppia busta sigillata nel numero di copie necessario, in precedenza segnalato.

Il plico sigillato è consegnato tempestivamente dal sovrintendente scolastico o dal provveditore agli studi eventualmente incaricato, al presidente della commissione o qualora la prova abbia luogo in distinte sedi ed edifici, al presidente del comitato di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati alla rispettiva sede ed edificio.

I componenti della commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per le prove scritte e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed

all'accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quindi il presidente della commissione giudicatrice e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare l'integrità della busta contenente i temi delle prove e dei relativi sigilli, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

Eventuali copie del testo dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati 8 ore. Ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari.

Tanto la minuta della prova scritta, quanto la bella copia, debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma né altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il cognome da nubile), del luogo e della data di nascita; quindi consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi. L'elenco di tali candidati è comunicato al sovrintendente scolastico.

Art. 11.

Il presidente della commissione, nel giorno d'inizio della revisione dei lavori scritti, procede, preliminarmente alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo l'individuazione della sede in cui è stata svolta la prova e, successivamente, alla numerazione di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato la prova. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene segnato il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Supera la prova scritta il candidato che avrà riportato un voto non inferiore a ventotto su quaranta (28/40).

Art. 12.

La commissione esaminatrice della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente art. 8, stabilirà con sorteggio, nel corso della prova scritta l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

Della sede, del giorno e dell'ora fissati per la prova orale è dato avviso ai singoli candidati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo della sovrintendenza scolastica che cura lo svolgimento della sessione riservata e presso la scuola ove si svolgono le prove orali.

Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi e giustificati motivi, riconosciuti tali dalla commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente un altro giorno, prima della conclusione dei propri lavori.

L'assegnazione dei singoli candidati a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà mediante sorteggio, da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

La prova orale dovrà avere come riferimento iniziale i contenuti di quella scritta e dovrà tendere a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento impartito, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato nello svolgimento dell'attività docente ed a seguito dell'eventuale frequenza di corsi di aggiornamento e di formazione, ivi compresi i corsi di preparazione di cui alla circolare n. 228 del 21 luglio 1982.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno punti 28/40.

Art. 13.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal componente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

Dai verbali debbono risultare l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame e complessivamente.

Ogni commissario ha diritto di mettere a verbale le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sulla sessione riservata di abilitazione, corredata, eventualmente, di osservazioni su quanto si ritenga opportuno esporre.

Art. 14.

Alla conclusione dei lavori la commissione esaminatrice o le sottocommissioni in sede plenaria si riuniscono per compilare l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classe di abilitazione, degli insegnanti che hanno superato la prova scritta e la prova orale, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio complessivo conseguito.

Detto elenco è pubblicato all'albo della sovrintendenza scolastica; entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al sovrintendente scolastico esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

Il sovrintendente scolastico, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e compila, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 15.

I certificati di abilitazione sono rilasciati dai sovrintendenti scolastici, sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, secondo l'allegato modello (allegato 3).

Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al sovrintendente scolastico competente per territorio, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché una o più ricevute del versamento di L. 10.000 in favore delle opere universitarie, a seconda che il candidato abbia conseguito l'abilitazione per la classe base e per una o più sezioni aggiunte. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di diploma di laurea o di titolo di studio rilasciato da Università o da istituti superiori universitari.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, sono da applicare, ove compatibili, le disposizioni e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 16, 18 (primo comma), 20, 23, 24, 25 (terzo comma).

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO 1

Al sovrintendente scolastico regionale (o interregionale) del . . . .

. . . .

. l . sottoscritt . . . . (1) nat . a . . . . . (provincia . . .), il . . . . . . in servizio nell'anno scolastico 1981-82 presso gli istituti di istruzione secondaria statale di secondo grado di . . . (2) in qualità di docente non abilitat . di . . . . . . (3) con incarico . . . . (4).

Chiede:

di essere ammess . a sostenere gli esami di abilitazione nella sessione riservata, indetta ai sensi dell'art. 35 della legge n. 270/82, per la classe . . . . . . (5).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara di:

1) essere in possesso del seguente titolo di studio . . (6);

2) aver prestato inoltre servizio nei seguenti anni scolastici (7) . . . . e in qualità di (7-*bis*): . . . . .

Allega alla presente:

scheda personale;

numero . . . . . ricevut . di versamento;

numero . . . . documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti (8).

Firma . . . .
(da autenticare)

Indirizzo . . . .
. . . .
. . . .

Data . . . .

Visto del preside della scuola o istituto

Si attesta che . l . sig. . . . . in servizio nell'anno scolastico 1981-82 presso l'istituto (2), è in possesso dei requisiti sopra indicati e che è vera ed autentica la sottoscrizione apposta in mia presenza.

Il preside della scuola o dell'istituto
. . . .
(firma per esteso)

Timbro

Visto del provveditore agli studi

Si conferma quanto attestato dal preside della scuola media (o dell'istituto) di cui sopra circa la posizione giuridica dell'insegnante.

Il provveditore agli studi
. . . .
(firma per esteso)

Timbro

Note:

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate indicheranno soltanto il cognome da nubile.

(2) Indicare la località.

(3) Riportare la dicitura completa degli insegnamenti impartiti.

(4) Tempo indeterminato o annuale ovvero supplente ma soltanto nella ipotesi prevista nell'ordinanza all'art. 4, secondo comma, lettera *a*) o *c*), ovvero terzo comma, lettera *a*).

(5) Indicare il numero e la classe di abilitazione così come previsto nella tabella *A*, annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

(6) Laurea o diploma. Coloro i quali hanno chiesto l'equipollenza del titolo straniero faranno presente tale situazione indicando gli estremi con cui la domanda fu acquisita agli atti della scuola di competenza.

(7) e (7-*bis*) Indicare gli anni e il tipo di incarico.

Esempio:

a.s. 1971-72 in qualità di incaricato a tempo indeterminato

a.s. 1978-79 in qualità di incaricato a tempo indeterminato

a.s. 1979-80 incaricato a tempo indeterminato o a tempo determinato prorogato.

(8) Compilare, se necessario, elencandoli.

FAC-SIMILE

ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE

Scuola secondaria di secondo grado (art. 35 della legge n. 270/82)

SCHEDA PERSONALE

SEZIONE I (Riservata al candidato)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO — CODICE MECCANOGRAFICO — CODICE SCUOLA DI SERVIZIO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA — NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1): SIGLA

SESSO: MASCHILE M FEMMINILE F

Firma per validazione del capo d'istituto

SEZIONE II (Riservata all'ufficio)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO — CODICE MECCANOGRAFICO — CODICE SCUOLA DI SERVIZIO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA — NOME

DATA DI NASCITA: GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1): SIGLA

SESSO: MASCHILE M FEMMINILE F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (O INTERREGIONALE) . . . .

Certificato di abilitazione - Classe (o sezione) . .

. . . . »

(scrivere stampatello: cognome - per le coniugate quello da nubile - e nome)

nato a . . il . ., in possesso di . (specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso alla sessione di esame) . ., ha partecipato alla sessione riservata di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetta ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, conseguendo con la prova orale sostenuta il giorno . . l'abilitazione all'insegnamento di (riportare esattamente la denominazione indicata nella tabella *A*, colonna 3, del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche e integrazioni), con punti (in cifre) . ./80 (in lettere) . . su ottanta.

Visti gli atti si rilascia il presente certificato.

., lì .

Il sovrintendente scolastico

ALLEGATO 4

ELENCO CODICI MECCANOGRAFICI

N.B. — Le abilitazioni introdotte con l'art. 45 dalla legge n. 270/82 sono contrassegnate da « ** ».

Abilitazioni relative al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice	Descrizione in chiaro
A010	1. — Aeronautica e costruzioni aeronautiche
A020	2. — Educazione tecnica
A030	3. — Arte mineraria
A040	4. — Arte dei metalli e dell'oreficeria
A050	5. — Arte della ceramica
A051	5-*bis*. — Arte del vetro
A060	6. — Arte della grafica pubblicitaria
A061	6-*bis*. — Arte della fotografia
A062	6-*ter*. — Arti della stampa
A063	6-*quater*. — Disegno e stile dei caratteri
A064	6-*quinquies*. — Arti della grafica e dell'incisione
A065	6-*sexies*. — Arte del disegno animato
A066	6-*septies*. — Arti della rilegatoria e del restauro del libro
A070	7. — Arte del tessuto
A071	7-*bis*. — Arte della moda e del costume
A080	8. — Chimica
A090	9. — Chimica agraria e scienze dell'alimentazione
A100	10. — Chimica industriale
A110	11. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
A120	12. — Costruzioni navali e teoria della nave
A130	13. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
A140	14. — Cultura ladina
A150	15. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo e contabilità a macchina
A160	16. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali
A161	16-A. — Discipline e tecniche turistiche e alberghiere
A170	17. — Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
A171	17-*bis*. — Arte della scenotecnica
A180	18. — Discipline giuridiche ed economiche
A190	19. — Discipline pittoriche
A200	20. — Discipline plastiche
A210	21. — Disegno
A220	22. — Disegno tecnico
A221	22-A. — Disegno tecnico e artistico
A230	23. — Economia delle comunità
A240	24. — Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione
A250	25. — Educazione artistica (scuola media)
A260	26. — Educazione fisica negli istituti di II grado
A261	26-*bis*. — Educazione fisica nella scuola media (scuola media
A270	27. — Educazione musicale
A280	28. — Elettronica
A290	29. — Elettrotecnica
A291	29-A. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
A300	30. — Geografia
A310	31. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
A311	31-A. — Tecnologia odontotecnica (ora « Igiene, anat., fisiol., e patol. dell'apparato masticatorio » ex art. 45 L. 270/82)
A312	31-B. — Tecnologia radiologica
A313	31-C. — Tecnologia oculistica
A320	32. — Informatica gestionale
A321	32-*bis*. — Informatica industriale
A330	33. — Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena (scuola media)
A331	33-*bis*. — Italiano negli istituti secondari di II grado di lingua slovena
A332	33-*ter*. — Italiano seconda lingua nella scuola media in lingua tedesca (scuola media)
A333	33-*quarter*. — Italiano seconda lingua negli istituti di 2° grado in lingua tedesca
A340	34. — Lingua e letteratura straniera (inglese)
A341	34. — Lingua e letteratura straniera (francese)
A342	34. — Lingua e letteratura straniera (tedesca)
A343	34. — Lingua e letteratura straniera (spagnola)
A350	35. — Lingua straniera (inglese) (scuola media)
A351	35. — Lingua straniera (francese) (scuola media)
A352	35. — Lingua straniera (tedesca) (scuola media)
A353	35. — Lingua straniera (spagnola) (scuola media)
A360	36. — Matematica applicata
A370	37. — Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (scuola media)
A380	38. — Materie letterarie negli istituti di II grado
A381	38-A. — Latino
A382	38-B. — Greco
A390	39. — Materie letterarie nella scuola media (scuola media)
A391	39. — Materie letterarie nella scuola media (conseguita con laurea in lingue o assimilate)
A400	40. — Materie letterarie negli istituti di II grado (lingua slovena)
A401	40. — Materie letterarie negli istituti di II grado (lingua tedesca)
A402	40-A. — Latino negli istituti di II grado (lingua slovena)
A403	40-A. — Latino negli istituti di II grado (lingua tedesca)
A404	40-B. — Greco nei licei classici (lingua slovena)
A405	40-B. — Greco nei licei classici (lingua tedesca)
A410	41. — Materie letterarie nella scuola media (lingua slovena) (scuola media)
A411	41. — Materie letterarie nella scuola media (lingua tedesca) (scuola media)
A420	42. — Meccanica, macchine e disegno
A421	42-A. — Impianti industriali e disegno
A422	42-B. — Termotecnica, impianti termotecnici e disegno
A423	42-C. — Impianti metallurgici e disegno
A424	42-D. — Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno
A424	42-E. — Impianti di concerie
A430	43. — Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
A440	44. — Mineralogia e geologia
A450	45. — Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
A460	46. — Navigazione aerea e meteorologia aeronautica
A470	47. — Navigazione arte navale ed elementi di costruzioni navali
A490	49. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni
A491	49-*bis*.— Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
A500	50. — Scienze fisiche
A501	50-A. — Matematica
A502	50-B. — Impianti nucleari e tecnologie relative
A510	51. — Scienze matematiche
A511	51-A. — Fisica

Codice	Descrizione in chiaro
A520	52. — Scienze naturali chimica e geografia
A530	53. — Scienze umane
A531	53-A. — **Storia**
A540	54. — Stenografia
A550	55. — Stenografia negli istituti di II grado (lingua slovena)
A551	55. — Stenografia negli istituti di II grado (lingua tedesca)
A560	56. — Storia dell'arte
A570	57. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisa
A580	58. — Tecnologia fotografica e cinematografica
A590	59. — Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
A600	60. — Tecnologia meccanica
A601	60-A. — Tecnologia meccanica dell'orologeria
A610	61. — Tecnologia tessile
A620	62. — Tecnologia delle arti applicate
A621	62-*bis*. — Tecnologia ceramica e laboratorio tecnologico
A622	62-*ter*. — Tecnologia pei le arti grafiche
A623	62-*quarter*. — Tedesco II lingua nella scuola media lingua italiana provincia di Bolzano (scuola media)
A624	62-*quinquies*. — Tedesco II lingua negli istituti di II grado lingua italiana provincia di Bolzano
A630	63. — Topografia e disegno topografico
A640	64. — Zootecnica
** A650	60-*bis*. — Tecnologia odontotecnica
** A660	21-A. — Disegno e modellazione odontotecnica

(4549)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare gli articoli 35 e 76;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta, ai sensi dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, una sessione di esami riservata agli insegnanti, sprovvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, in qualità di supplenti nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica statali, ovvero, con nomina di durata almeno annuale nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica pareggiati o legalmente riconosciuti, ed in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3.

La sessione riservata di cui al precedente comma verterà sulle classi di abilitazione di seguito elencate, quali risultano dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle contemplate dall'art. 45, terzo e quarto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

1. — Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
3. — Arte mineraria
4. — Arte dei metalli e dell'oreficeria
5. — Arte della ceramica
5-*bis*. — Arte del vetro
6. — Arte della grafica pubblicitaria
6-*bis*. — Arte della fotografia
6-*ter*. — Arti della stampa
6-*quater*. — Disegno e stile dei caratteri
6-*quinquies*. — Arti della grafica e dell'incisione
6-*sexies*. — Arti del disegno animato
6-*septies*. — Arti della rilegatoria e del restauro del libro
7. — Arte del tessuto
7-*bis*. — Arti della moda e del costume
8. — Chimica
9. — Chimica agraria e scienze dell'alimentazione
10. — Chimica industriale
11. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
12. — Costruzioni navali e teoria della nave
13. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
15. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina
16. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali
16-*a*. — Discipline e tecniche turistiche e alberghiere
17. — Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
17-*bis*. — Arte della scenotecnica
18. — Discipline giuridiche ed economiche
19. — Discipline pittoriche
20. — Discipline plastiche
21. — Disegno
21-*a*. — Disegno e modellazione odontotecnica
22. — Disegno tecnico
22-*a*. — Disegno tecnico e artistico
23. — Economia delle comunità
24. — Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione
26. — Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado
27. — Educazione musicale (musica e canto corale e strumento musicale)
28. — Elettronica
29. — Elettrotecnica
29-*a*. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
30. — Geografia
31. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia

AVVERTENZE

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi ubicati nella stessa città sede della sovrintendenza scolastica, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio dell'informatica.

I S.T.D. dei citati provveditorati agli studi cureranno, d'intesa con le sovrintendenze scolastiche, la trasmissione al sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonché di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento della procedura concorsuale.

31-*a*. — Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio

31-*b*. — Tecnologia radiologica

31-*c*. — Tecnologia oculistica

32. — Informatica gestionale

32-*bis*. — Informatica industriale

34. — Lingua e letteratura straniera

36. — Matematica applicata

38. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado

38-*a*. — Latino

38-*b*. — Greco

42. — Meccanica, macchine e disegno

42-*a*. — Impianti industriali e disegno

42-*b*. — Termotecnica, impianti termotecnici e disegno

42-*c*. — Impianti metallurgici e disegno

42-*d*. — Impianti di concerie

43. — Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno

44. — Mineralogia e geologia

45. — Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale

46. — Navigazione aerea e meteorologia aeronautica

47. — Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali.

49. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni

49-*bis*. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale

50. — Scienze fisiche

50-*a*. — Matematica

50-*b*. — Impianti nucleari e tecnologie relative

51. — Scienze matematiche

51-*a*. — Fisica

52. — Scienze naturali, chimica e geografia

53. — Scienze umane

53-*a*. — Storia

54. — Stenografia

56. — Storia dell'arte

57. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva

58. — Tecnologia fotografica e cinematografica

59. — Tecnologia impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole

60. — Tecnologia meccanica

60-*a*. - Tecnologia meccanica dell'orologeria

60-*bis*. — Tecnologia odontotecnica

61. — Tecnologia tessile

62. — Tecnologia delle arti applicate

62-*bis*. — Tecnologia ceramica

62-*ter*. — Tecnologia per le arti grafiche e della stampa

62-*quinquies*. — Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

63. — Topografia e disegno topografico

64. — Zootecnica

Per l'indicazione dei codici meccanografici delle classi di abilitazione sopra riportati vedasi allegato 4.

La sessione riservata per la classe 62-*quinquies* si svolge soltanto in provincia di Bolzano e le relative prove scritte ed orali sono sostenute in lingua tedesca.

Art. 2.

Gli esami della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente articolo si svolgono in sede regionale, con procedure curate dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali, che si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi; tale collaborazione riguarderà, in particolare, l'effettuazione delle prove scritte e delle prove orali in sedi diverse da quella della sovrintendenza scolastica. Per le province di Trento e Bolzano dette procedure sono curate, rispettivamente, dal provveditore agli studi di Trento e dal sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano, per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica in lingua italiana.

Nel caso in cui per le classi di abilitazioni relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il Ministero si riserva di far svolgere gli esami a livello interregionale, affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente scolastico.

Art. 3.

Alla sessione di cui al precedente art. 1, comma primo, sono ammessi gli insegnanti, supplenti in servizio nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica, e gli insegnanti, in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica pareggiati o legalmente riconosciuti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver prestato servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, col possesso del prescritto titolo di studio, e con nomina, per quanto riguarda i docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica pareggiati o legalmente riconosciuti, di durata almeno annuale approvata dal competente provveditore agli studi;

b) aver prestato in ciascuno degli anni scolastici indicati nella presedente lettera *a*) effettivo servizio per almeno centottanta giorni. E' comunque computato come anno di servizio valido quello per il quale il docente abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo; per il solo anno 1980-81, il servizio è valido anche se prestato in qualità di incaricato, nel caso in cui l'interessato abbia rinunciato alla proroga.

Il requisito di servizio di cui alla lettera *a*) del precedente comma si intende posseduto anche quando il docente abbia prestato un anno di servizio nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica, ed un anno nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica pareggiati o legalmente riconosciuti. Nel caso in cui il docente abbia prestato un anno di servizio nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed un anno nella scuola media, egli può scegliere di partecipare alla sessione riservata per il conseguimento di abilitazione nelle scuole ed istituti secondari di 2° grado, di cui alla presente ordinanza, ovvero alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole medie, di cui alla ordinanza di pari data.

I docenti di cui al presente articolo sono ammessi a partecipare agli esami relativi ad una sola classe di abilitazione da determinarsi con riferimento ad uno degli insegnamenti prestati, negli anni scolastici 1980-81 ovvero 1981-82.

Qualora gli insegnamenti prestati appartengano a più classi di abilitazione, l'insegnante è tenuto ad indicare, nella domanda di ammissione alla sessione riservata, la classe di abilitazione alla quale intende partecipare.

Art. 4.

La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta da bollo, dovrà essere indirizzata al sovrintendente scolastico competente ai sensi del precedente art. 2, nel cui ambito territoriale l'interessato ha prestato servizio nell'anno scolastico 1981-82 e dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 1982, al capo d'istituto presso cui ha prestato, nell'anno scolastico predetto, l'ultimo periodo di supplenza.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso in cui l'insegnamento impartito si riferisca a disciplina o discipline comprese anche in sezioni aggiunte, l'abilitazione per la disciplina o le discipline può essere conseguita solo dopo aver superato l'esame per la classe base di abilitazione, sempreché il docente non sia già fornito dell'abilitazione relativa alla predetta classe base.

L'aspirante, che abbia insegnato in più di una scuola, presenterà la domanda al capo dell'istituto presso il quale ha prestato servizio per il maggior numero di ore.

La domanda, da redigere secondo l'allegato modello (allegato 1) dovrà contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita), alla classe o sezione di abilitazione richiesta, nonchè alla sua posizione di avente titolo all'ammissione alla sessione riservata.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Il candidato dovrà allegare alla domanda la certificazione in bollo, necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla sessione riservata agli esami di abilitazione (anni di servizio prestati, durata del servizio, titolo di studio con il quale il servizio è stato prestato, approvazione della nomina, per quanto riguarda i docenti delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, da parte del provveditore agli studi).

Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata: scheda personale (fac-simile allegato 2); ricevuta del pagamento della tassa di L. 4.000 ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132 - art. 3 - versata sul conto corrente postale n. GU 1016 intestato all'ufficio registro tasse - concessioni governative - tasse scolastiche.

Se il candidato dovrà sostenere, oltre la prova scritta per la classe base, anche la prova scritta relativa a sezioni aggiunte, alla domanda dovrà allegare più schede personali e più ricevute di versamento di L. 4.000.

La scheda personale, che gli aspiranti dovranno compilare nella parte ad essi riservata, è parte integrante della domanda.

In caso di difformità tra le dichiarazioni contenute nella domanda e quelle sulla scheda si terrà conto di quelle contenute nella domanda; a tal fine, l'ufficio scolastico provinciale provvederà ad apportare sulla scheda le opportune rettifiche.

Il capo di istituto, nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine su indicato di presentazione, trasmetterà le domande al provveditorato agli studi di competenza con elenco nominativo riepilogativo degli aspiranti, ripartiti per classe di abilitazione.

Il provveditore agli studi accerterà il possesso dei requisiti prescritti; in caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dal candidato e i documenti allegati alla domanda dispone, salvi i provvedimenti di cui al successivo art. 5, le opportune regolarizzazioni ed integrazioni.

Ultimate le predette operazioni, il provveditore agli studi trasmette, con apposito elenco nominativo riepilogativo degli aspiranti, ripartiti per classe di abilitazione, le domande di partecipazione al sovrintendente scolastico competente per territorio.

Art. 5.

I sovrintendenti scolastici disporranno i provvedimenti di esclusione di quei candidati che risultassero sprovvisti dei requisiti per essere ammessi alla sessione riservata. Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato con raccomandata A.R. prima dell'inizio delle prove scritte; dovrà contenere l'indicazione che l'atto stesso potrà essere impugnato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 o ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'eventuale ricorso gerarchico, da trasmettere per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, dovrà essere indirizzato al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione IV - viale Trastevere - 00100 Roma.

L'esclusione può essere disposta anche successivamente, se la mancanza dei requisiti di ammissione sarà accertata dopo l'inizio delle prove scritte o anche dopo la conclusione degli esami orali.

In pendenza di impugnativa, il ricorrente è ammesso con riserva a tutto il prosieguo delle operazioni successive.

Art. 6.

Le commissioni esaminatrici della sessione riservata, una per ogni classe di abilitazione e per regione, sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 settembre 1982. La presidenza di essa è affidata a un professore universitario, ad un ispettore o ad un preside ed è composta da due docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari dell'insegnamento cui si riferisce l'esame ed in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1982.

Il presidente è scelto tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora il numero dei concorrenti che abbiano partecipato alla prova scritta sia superiore a cinquecento, la commissione è integrata, con le medesime modalità, con altri tre componenti, di cui uno scelto tra i presidi, per ogni gruppo di cinquecento o frazione di cinquecento concorrenti. In tal caso la commissione si costituisce in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Le funzioni di segretario sono svolte, sia per la commissione che per ciascuna sottocommissione, da un membro scelto fra i componenti la commissione o la sottocommissione.

La collegialità della commissione esaminatrice o della sottocommissione deve realizzarsi nei vari momenti del procedimento degli esami stessi e non soltanto in quello finale o conclusivo. Non può essere consentito, pertanto, il frazionamento della commissione o sottocommissione né l'esame contemporaneo di più candidati.

Qualora venga a mancare uno dei membri, il Ministro della pubblica istruzione lo sostituisce con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni di esame fino ad allora espletate.

Non possono far parte della commissione giudicatrice coloro che siano coniugi ovvero parenti od affini di alcuno dei concorrenti entro il quarto grado.

Non possono far parte della medesima commissione giudicatrice contemporaneamente, coloro che siano legati da vincolo matrimoniale ovvero da parentela o affinità entro il quarto grado.

Il sovrintendente scolastico invita i componenti della commissione, prima che essi inizino i lavori della sessione, a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi.

Il presidente ed i componenti la commissione giudicatrice sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento della sessione.

I lavori della commissione si svolgono in maniera continuativa. Ai membri della commissione giudicatrice vengono corrisposti, ai sensi dell'art. 5 della legge numero 270/82, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo contemporaneamente in tutte le regioni, secondo un apposito calendario che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del giorno* 10 *gennaio* 1983. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. Gli argomenti delle prove scritte sono assegnati dal Ministro della pubblica istruzione e sono unici per ciascuna classe base e per ciascuna sezione aggiunta.

Dieci giorni prima della data fissata per le prove scritte i sovrintendenti scolastici, affiggeranno agli albi dei propri uffici e degli uffici scolastici provinciali compresi nella circoscrizione territoriale gli elenchi delle sedi e degli edifici, con l'esatto indirizzo dei medesimi e con l'indicazione dei concorrenti distribuiti, in ordine alfabetico, tra le varie sedi ed edifici.

I candidati, muniti di uno dei documenti di identificazione indicati nel successivo articolo, si presenteranno alle rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione cominceranno alle ore 8 onde consentire di iniziare la prova scritta alle ore 9,30. Tale ora deve essere la stessa per tutte le altre sedi.

Art. 8.

I concorrenti debbono presentarsi alle prove d'esame, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) provvista della firma del concorrente, autenticata dal segretario comunale o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il concorrente è dipendente dello Stato;

3) passaporto;

4) carta d'identità;

5) tessera postale;

6) porto d'armi;

7) patente automobilistica.

Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia, riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alla prova scritta, è data facoltà di sostenere la prova stessa in un giorno che sarà stabilito dal Ministero, prima della conclusione della sessione riservata, in base alle proposte che saranno formulate dai sovrintendenti scolastici.

La prova scritta è una per ogni classe di abilitazione e per ogni sezione aggiunta e consiste nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione.

La vigilanza, durante la prova scritta, è affidata dal sovrintendente scolastico agli stessi membri della commissione giudicatrice, ai quali, occorrendo, possono essere aggregati commissari di vigilanza, scelti, oltre che tra gli impiegati degli uffici scolastici, fra il personale direttivo e docente in servizio, residente nel comune sede di esame.

Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti dal precedente art. 6; pertanto, deve essere richiesta ai prescelti la dichiarazione di cui al medesimo art. 6.

Qualora la prova scritta abbia luogo in più edifici, il sovrintendente scolastico istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione giudicatrice o da un commissario di vigilanza appositamente designato.

I temi delle prove scritte sono inviati dal Ministero al sovrintendente scolastico in doppia busta sigillata nel numero di copie necessario, in precedenza segnalato.

Il plico sigillato è consegnato tempestivamente dal sovrintendente scolastico o dal provveditore agli studi eventualmente incaricato, al presidente della commissione o, qualora la prova abbia luogo in distinte sedi

ed edifici, al presidente del comitato di vigilanza, insieme con l'elenco dei candidati assegnati alla rispettiva sede ed edificio.

I componenti della commissione giudicatrice si riuniscono la mattina del giorno fissato dal Ministero per le prove scritte e procedono, coadiuvati dai commissari di vigilanza, all'appello nominale dei candidati ed allo accertamento della loro identità personale sulla base dei documenti esibiti. Quandi il presidente della commissione giudicatrice e, qualora la prova abbia luogo in distinti edifici, i presidenti dei comitati di vigilanza, fatta constatare la integrità della busta contenente i temi delle prove e dei relativi sigilli, estraggono i temi e li dettano ai candidati.

Eventuali copie del testo dovranno essere accuratamente controllate dal presidente della commissione o, in mancanza, dal presidente del comitato di vigilanza.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate ai candidati 8 ore. Ai candidati è proibito, a pena di esclusione, di comunicare tra loro e con l'esterno per qualsiasi motivo e di portare appunti, libri o note, ad eccezione dei dizionari.

Tanto la minuta della prova scritta, quanto la bella copia, debbono essere redatte, a pena di nullità, su carta distribuita dall'amministrazione e portare il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma nè altro contrassegno, lo chiude unitamente alla minuta dentro una busta insieme ad un'altra di minor formato debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del proprio nome e cognome (le coniugate indicheranno il cognome da nubile), del luogo e della data di nascita; quindi consegna il tutto al presidente o ad uno dei membri presenti della commissione giudicatrice o di vigilanza, il quale apporrà immediatamente sulla busta la propria firma e la data, senza indicare l'ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo plico sigillato, insieme al verbale della prova, nel quale debbono essere nominativamente indicati i candidati che non si siano presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi. L'elenco di tali candidati è comunicato al sovrintendente scolastico.

Art. 9.

Il presidente della commissione, nel giorno di inizio della revisione dei lavori scritti, procede, preliminarmente, alla riunione di tutte le buste contenenti gli elaborati, al fine di evitare in ogni modo la individuazione della sede in cui è stata svolta la prova e, successivamente, alla numerazione di tutte le buste ancora chiuse. Il numero complessivo delle buste deve essere pari al numero dei candidati che hanno completato la prova. Il presidente stesso ripartisce, poi, le buste tra le diverse sottocommissioni, ove costituite; la commissione o ciascuna sottocommissione, verificata l'integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando, in testa ad ogni lavoro e sulla busta piccola che racchiude la scheda con il nome del rispettivo autore, uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e annotati di volta in volta su ciascuno, a penna, un breve giudizio ed il voto assegnato, si aprono le buste piccole e su ciascun tema viene segnato il nome dell'autore.

Sono annullati i lavori nei quali la commissione abbia notato tracce sicure di plagio o segni di riconoscimento, sui quali la commissione dovrà esprimere un motivato giudizio.

Supera la prova scritta il candidato che avrà riportato un voto non inferiore a ventotto su quaranta (28/40).

Art. 10.

La commissione esaminatrice della sessione riservata di abilitazione di cui al precedente art. 6, stabilirà con sorteggio, nel corso della prova scritta, l'ordine secondo il quale i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale.

Della sede, del giorno e dell'ora fissati per la prova orale è dato avviso ai singoli candidati con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo della sovrintendenza scolastica che cura lo svolgimento della sessione riservata e presso la scuola ove si svolgono le prove orali.

Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno, senza gravi e giustificati motivi, riconosciuti tali dalla commissione, la quale in tal caso gli fissa definitivamente un altro giorno, prima della conclusione dei propri lavori.

L'assegnazione dei singoli candidati a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà mediante sorteggio, da effettuarsi all'inizio dei lavori di ciascun giorno di convocazione.

La prova orale dovrà avere come riferimento iniziale i contenuti di quella scritta e dovrà tendere a sviluppare le connessioni con gli altri argomenti dei programmi di insegnamento impartito, anche ai fini di una più organica valutazione della esperienza professionale acquisita dal candidato nello svogimento della attività docente ed a seguito della eventuale frequenza di corsi di aggiornamento e di formazione, ivi compresi gli eventuali corsi di preparazione di cui alla circolare n. 228 del 21 luglio 1982.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.

Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno punti 28/40.

Art. 11.

I processi verbali delle sedute debbono essere redatti in duplice copia dal componente la commissione o sottocommissione che svolge le funzioni di segretario e debbono essere firmati da tutti i tre componenti ciascuna commissione o sottocommissione.

Dai verbali debbono risultare l'osservanza delle procedure e delle formalità prescritte nella presente ordinanza, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame e complessivamente.

Ogni commissario ha diritto di mettere a verbale le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.

Ai verbali è unita una relazione riassuntiva generale sulla sessione riservata di abilitazione, corredata, eventualmente, di osservazioni su quanto si ritenga opportuno esporre.

Art. 12.

Alla conclusione dei lavori la commissione esaminatrice o le sottocommissioni in sede plenaria si riuniscono per compilare l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classe di abilitazione, degli insegnanti che hanno superato la prova scritta e la prova orale, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con la indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio complessivo conseguito.

Detto elenco è pubblicato all'albo della sovrintendenza scolastica; entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al sovrintendente scolastico esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

Il sovrintendente scolastico, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e compila, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13.

I certificati di abilitazione sono rilasciati dai sovrintendenti scolastici, sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, secondo l'allegato modello (allegato 3).

Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al sovrintendente scolastico competente per territorio, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonchè una o più ricevute del versamento di L. 10.000 in favore delle opere universitarie, a seconda che il candidato abbia conseguito l'abilitazione per la classe base e per una o più sezioni aggiunte. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di diploma di laurea o di titolo di studio rilasciato da Università o da istituti superiori universitari.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, sono da applicare, ove compatibili, le disposizioni e le procedure indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e in particolare gli articoli 8, 9, 10, 16, 18 (primo comma), 20, 23, 24, 25 (terzo comma).

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO 1

Al sovrintendente scolastico regionale (o interregionale) del . . .

.l. sottoscritt. . . . . nat. a . . . . (provincia di . . .), il . . . . . in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 con nomina di (supplente nella scuola o istituto statale di istruzione secondaria ed artistica ovvero di durata annuale nella scuola o istituto di istruzione secondaria ed artistica pareggiato o legalmente riconosciuto) (2) per . . . . (3)

Chiede:

di essere ammess. a sostenere gli esami di abilitazione nella sessione riservata, indetta ai sensi dell'art. 76 della legge n. 270/82, per la classe . . . . (4).

A tal fine .l. sottoscritt. dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . (5);

di avere insegnato la disciplina compresa nella classe di abilitazione prescelta . . . . nell'anno scolastico 1980-81 o 1981-82 (2).

Allega alla presente:

scheda personale;

numero . . . ricevut. di versamento;

numero . . . documenti comprovanti il possesso dei requisiti.

Firma . . . .
(da autenticare)

Indirizzo . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Data . . . . .

Visto del capo della scuola o istituto

Si attesta che .l. . . . . in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 in qualità di . . . . . (2), è in possesso dei requisiti sopra indicati.

Il capo della scuola o istituto
. . . .
(firma per esteso)

Timbro

(Gli istituti e le scuole pareggiate o legalmente riconosciute dovranno recare gli estremi del decreto (non della lettera o del telegramma) di concessione, con la precisazione della decorrenza o della revoca).

Visto del provveditore agli studi

Accertato quanto attestato dal capo della scuola o istituto circa la posizione giuridica della scuola o istituto e dell'insegnante.

Il provveditore agli studi
. . . .
(firma per esteso)

Timbro

Note:

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate indicheranno soltanto il cognome da nubile.

(2) Cancellare la frase che non interessa.

(3) Riportare la dicitura completa degli insegnamenti impartiti.

(4) Indicare il numero e la classe di abilitazione così come previsto nella tabella *A*, annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

(5) Laurea o diploma. Coloro i quali hanno chiesto l'equipollenza del titolo straniero faranno presente tale situazione indicando gli estremi con cui la domanda fu acquisita agli atti della scuola di competenza.

FAC-SIMILE

ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

SESSIONE RISERVATA ESAMI DI ABILITAZIONE

Scuola secondaria di secondo grado (art. 76 della legge n. 270/82)

SCHEDA PERSONALE

SEZIONE I (Riservata al candidato)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

SEZIONE II (Riservata all'ufficio)

Classe di abilitazione cui ha diritto a partecipare

DESCRIZIONE IN CHIARO

CODICE MECCANOGRAFICO

Dati anagrafici

COGNOME DI NASCITA

NOME

DATA DI NASCITA

GIORNO / MESE / ANNO

PROVINCIA DI NASCITA (1)

SIGLA

SESSO

MASCHILE M FEMMINILE F

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).

ALLEGATO 3

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (O INTERREGIONALE) . . . . .

Certificato di abilitazione - Classe (o sezione) . . . . .

. . . .
(in stampatello: cognome - per le coniugate quello da nubile - e nome)

nat . a . . . . il . . . ., in possesso di . . . . (specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso alla sessione di esame) . . . . ha partecipato alla sessione riservata di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, indetta ai sensi dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, conseguendo con la prova orale sostenuta il giorno . . . . . l'abilitazione all'insegnamento di . . . . . (riportare esattamente la denominazione indicata nella tabella *A*, colonna 3, del decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche e integrazioni), con punti (in cifre) . . ./80, (in lettere) . . . . su ottanta.

Visti gli atti si rilascia il presente certificato.

. . ., lì . . . .

Il sovrintendente scolastico
. . . .

ALLEGATO 4

ELENCO CODICI MECCANOGRAFICI

N.B. — Le abilitazioni introdotte con l'art. 45 dalla legge n. 270/82 sono contrassegnate da «**».

Abilitazioni relative al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni

Codice	Descrizione in chiaro
A010	1. — Aerotecnica e costruzioni aeronautiche
A020	2. — Educazione tecnica
A030	3. — Arte mineraria
A040	4. — Arte dei metalli e dell'oreficeria
A050	5. — Arte della ceramica
A051	5-*bis*. — Arte del vetro
A060	6. — Arte della grafica pubblicitaria
A061	6-*bis*. — Arte della fotografia
A062	6-*ter*. — Arti della stampa
A063	6-*quater*. — Disegno e stile dei caratteri
A064	6-*quinquies*. — Arti della grafica e dell'incisione
A065	6-*sexies*. — Arte del disegno animato
A066	6-*septies*. — Arti della rilegatoria e del restauro del libro
A070	7. — Arte del tessuto
A071	7-*bis*. — Arte della moda e del costume
A080	8. — Chimica
A090	9. — Chimica agraria e scienze dell'alimentazione
A100	10. — Chimica industriale
A110	11. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni
A120	12. — Costruzioni navali e teoria della nave
A130	13. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico
A140	14. — Cultura ladina
A150	15. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo e contabilità a macchina
A160	16. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali
A161	16-A. — Discipline e tecniche turistiche e alberghiere
A170	17. — Discipline geometriche, architettoniche e arredamento
A171	17-*bis*. — Arte della scenotecnica
A180	18. — Discipline giuridiche ed economiche
A190	19. — Discipline pittoriche
A200	20. — Discipline plastiche
A210	21. — Disegno
A220	22. — Disegno tecnico
A221	22-A — Disegno tecnico e artistico
A230	23. — Economia delle comunità
A240	24. — Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione
A250	25. — Educazione artistica (scuola media)
A260	26. — Educazione fisica negli istituti di II grado
A261	26-*bis*. — Educazione fisica nella scuola media (scuola media)
A270	27. — Educazione musicale
A280	28. — Elettronica
A290	29. — Elettrotecnica
A291	29-A. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche
A300	30. — Geografia
A310	31. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia
A311	31-A. — Tecnologia odontotecnica (ora «Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio» ex art. 45, legge n. 270/82)
A312	31-B. — Tecnologia radiologica
A313	31-C. — Tecnologia oculistica
A320	32. — Informatica gestionale
A321	32-*bis*. — Informatica industriale
A330	33. — Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena (scuola media)
A331	33-*bis*. — Italiano negli istituti secondari di II grado di lingua slovena
A332	33-*ter*. — Italiano seconda lingua nella scuola media in lingua tedesca (scuola media)
A333	33-*quater*. — Italiano seconda lingua negli istituti di II grado in lingua tedesca
A340	34. — Lingua e letteratura straniera (inglese)
A341	34. — Lingua e letteratura straniera (francese)
A342	34. — Lingua e letteratura straniera (tedesca)
A343	34. — Lingua e letteratura straniera (spagnola)
A350	35. — Lingua straniera (inglese) (scuola media)
A351	35. — Lingua straniera (francese) (scuola media)
A352	35. — Lingua straniera (tedesca) (scuola media)
A353	35. — Lingua straniera (spagnola) (scuola media)
A360	36. — Matematica applicata
A370	37. — Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali (scuola media)
A380	38. — Materie letterarie negli istituti di II grado
A381	38-A. — Latino
A382	38-B. — Greco
A390	39. — Materie letterarie nella scuola media (scuola media)
A391	39. — Materie letterarie nella scuola media (conseguita con laurea in lingue o assimilate)
A400	40. — Materie letterarie negli istituti di II grado (lingua slovena)
A401	40. — Materie letterarie negli istituti di II grado (lingua tedesca)
A402	40-A. — Latino negli istituti di II grado (lingua slovena)
A403	40-A. — Latino negli istituti di II grado (lingua tedesca)
A404	40-B. — Greco nei licei classici (lingua slovena)
A405	40-B. — Greco nei licei classici (lingua tedesca)
A410	41. — Materie letterarie nella scuola media (lingua slovena) (scuola media)
A411	41. — Materie letterarie nella scuola media (lingua tedesca) (scuola media)
A420	42. — Meccanica, macchine e disegno
A421	42-A. — Impianti industriali e disegno
A422	42-B. — Termotecnica, impianti termotecnici e disegno
A423	42-C. — Impianti metallurgici e disegno
A424	42-B. — Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno
A425	42-E. — Impianti di concerie
A430	43. Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno
A440	44. — Mineralogia e geologia
A450	45. — Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale
A460	46. — Navigazione aerea e meteorologia aeronautica
A470	47. — Navigazione arte navale ed elementi di costruzioni navali
A490	49. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni
A491	49-*bis*. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale
A500	50. — Scienze fisiche
A501	50-A. — Matematica
A502	50-B. — Impianti nucleari e tecnologie relative

Codice	Descrizione in chiaro
A510	51. — Scienze matematiche
A511	51-A. — Fisica
A520	52. — Scienze naturali, chimica e geografia
A530	53. — Scienze umane
A531	53-A. — Storia
A540	54. — Stenografia
A550	55. — Stenografia negli istituti di II grado (lingua slovena)
A551	55. — Stenografia negli istituti di II grado (lingua tedesca)
A560	56. — Storia dell'arte
A570	57. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva
A580	58. — Tecnologia fotografica e cinematografica
A590	59. — Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole
A600	60. — Tecnologia meccanica
A601	60-A. — Tecnologia meccanica dell'orologeria
A610	61. — Tecnologia tessile
A620	62. — Tecnologia delle arti applicate
A621	62-*bis*. — Tecnologia ceramica e laboratorio tecnologico
A622	62-*ter*. — Tecnologia per le arti grafiche
A623	62-*quater*. — Tedesco II lingua nella scuola media lingua italiana provincia di Bolzano (scuola media)
A624	62-*quinquies*. — Tedesco II lingua negli istituti di II grado lingua italiana provincia di Bolzano
A630	63. — Topografia e disegno topografico
A640	64. — Zootecnica
** A650	60-*bis*. — Tecnologia odontotecnica
** A660	21-*a*. — Disegno e modellazione odontotecnica

(4550)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ai fini dell'immissione in ruolo (art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare gli articoli 35, 69 e 70;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

AVVERTENZE

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi ubicati nella stessa città sede della Sovrintendenza scolastica, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio dell'informatica.

I S.T.D. dei citati provveditorati agi studi cureranno, d'intesa con le sovrintendenze scolastiche, la trasmissione al sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonché di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento della procedura concorsuale.

Ordina:

Art. 1.

Il sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca e l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, per il territorio compreso nella circoscrizione del proprio ufficio, indiranno, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, rispettivamente, in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine, ai fini dell'immissione in ruolo.

La sessione riservata di cui al precedente comma, da indire sotto la data del 30 settembre 1982, verterà sulle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni in riferimento a tutti gli insegnamenti impartiti nelle relative scuole ed istituti.

Per l'indizione della sessione riservata gli organi di cui al precedente primo comma emaneranno una propria ordinanza da pubblicare, mediante affissione agli albi degli uffici scolastici compresi nella circoscrizione, il quinto giorno successivo alla data di indizione.

Gli organi previsti nel precedente primo comma curano le procedure per lo svolgimento degli esami e provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 settembre 1982.

Art. 2.

La sessione riservata, da indire ai sensi della presente ordinanza, riguarda, oltre il personale docente nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine, comprese nelle categorie elencate nell'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982, relativa, in generale, alla sessione riservata di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche il personale docente in dette scuole di seguito specificato.

Gli insegnanti in servizio nelle scuole ed istituti in lingua tedesca e delle località ladine debbono trovarsi, relativamente ai requisiti di *status* e di servizio, in una delle seguenti condizioni:

a) servizio nell'anno scolastico 1980-81 prestato con incarico annuale o con supplenza per almeno centottanta giorni e possesso del prescritto titolo di studio. Si applica il terz'ultimo comma dell'art. 69 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

b) servizio nell'anno scolastico 1980-81 prestato con incarico a tempo indeterminato, ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524; non è richiesto il prescritto titolo di studio;

c) servizio nell'anno scolastico 1980-81 prestato in qualità di supplenti per almeno centottanta giorni, senza il prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità o di titolo di studio straniero dichiarato equipollente al diploma di maturità ai sensi dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153. Il personale

indicato nella presente lettera *c*) deve dimostrare, inoltre, con apposita certificazione o con attestazione del preside apposta sulla domanda di partecipazione alla sessione riservata di abilitazione, di aver prestato servizio di supplenza per almeno dodici anni, anche non continuativi, ivi compresi gli anni scolastici 1980-81 e 1981-82. Il servizio è valido se reso per la durata minima prevista dalle norme vigenti all'atto della sua prestazione.

Gli insegnanti supplenti in servizio nelle scuole con lingua di insegnamento slovena debbono trovarsi, relativamente ai requisiti di *status*, nella seguente condizione:

a) servizio nell'anno scolastico 1980-81 prestato in qualità di supplenti per almeno centottanta giorni, senza il prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità. Si applica il terzo comma dell'art. 70 della legge 20 maggio 1982. Il personale supplente in questione deve dimostrare, inoltre, con apposita certificazione o con attestazione del preside apposta sulla domanda di partecipazione alla sessione riservata di abilitazione, di aver prestato servizio di supplenza per almeno dodici anni anche non continuativi, ivi compresi gli anni scolastici 1980-81 e 1981-82.

Il servizio è valido se reso, per ogni anno, per almeno centottanta giorni.

Art. 3.

Le prove scritte ed orali della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Nell'indizione e nello svolgimento della sessione riservata gli organi di cui al precedente articolo 1 dovranno attenersi alle disposizioni contenute nella citata ordinanza ministeriale 2 settembre 1982, che fa parte integrante della presente ordinanza (allegato *A*), con la quale viene indetta, in generale, la sessione riservata di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, nonché alle norme di cui alla presente ordinanza.

Per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO *A*

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.
Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ai fini dell'immissione in ruolo (art 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

(*Il testo è pubblicato in questo supplemento alla pagina* 37)

(4551)

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre **1982**.
Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica con lingua di insegnamento diversa da quella italiana. (art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270, in particolare gli articoli 35, 69, 70 e 76;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti « Nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante d'arte applicata e di assistente nei licei artistici »;

Ordina:

Art. 1.

Il sovrintendente scolastico per il Friuli-Venezia Giulia, l'intendente scolastico per le scuole di lingua tedesca e l'intendente scolastico per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, per il territorio compreso nella circoscrizione del proprio ufficio, indiranno, ai sensi dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, rispettivamente, in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine, una sessione di esami riservata agli insegnanti, sprovvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, in qualità di supplenti nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, ovvero, con nomina di durata almeno annuale, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica pareggiati o legalmente riconosciuti ed in possesso dei requisiti indicati nel successivo. art. 2.

La sessione riservata di cui al precedente comma, da indire sotto la data del 15 ottobre 1982, verterà sulle classi di abilitazione previste dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni in riferimento a tutti gli insegnamenti impartiti nelle relative scuole ed istituti.

Per l'indizione della sessione riservata gli organi di cui al precedente primo comma emaneranno una pro-

AVVERTENZE

Al fine dell'utilizzo delle procedure d'automazione che saranno rese disponibili dal sistema informativo del Ministero presso i S.T.D. dei provveditorati agli studi ubicati nella stessa città sede della sovrintendenza scolastica, gli uffici scolastici provinciali dovranno attenersi alle istruzioni che saranno appositamente in tempo utile impartite dall'ufficio dell'informatica.

I S.T.D. dei citati provveditorati agli studi cureranno, d'intesa con le sovrintendenze scolastiche, la trasmissione al sistema dei dati contenuti nelle « schede personali » dei candidati, nonché di ogni altro elemento richiesto per lo svolgimento della procedura concorsuale.

pria ordinanza da pubblicare, mediante affissione agli albi degli uffici scolastici compresi nella circoscrizione, il quinto giorno successivo alla data di indizione.

Gli organi previsti nel precedente primo comma curano le procedure per lo svolgimento degli esami e provvedono alla nomina delle commissioni esaminatrici secondo le disposizioni contenute nell'apposita ordinanza ministeriale 2 settembre 1982.

Art. 2.

La sessione riservata, da indire ai sensi della presente ordinanza, riguarda gli insegnanti, supplenti in servizio nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine, nonchè gli insegnanti, in servizio nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica pareggiati o legalmente riconosciuti, in lingua slovena, in lingua tedesca e delle località ladine, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver prestato servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82, col possesso del prescritto titolo di studio, e con nomina, per quanto riguarda i docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica pareggiati o legalmente riconosciuti, di durata almeno annuale approvata dalla competente autorità scolastica;

b) aver prestato in ciascuno degli anni scolastici indicati nella precedente lettera *a*) effettivo servizio per almeno centottanta giorni. E' comunque computato come anno di servizio valido quello per il quale il docente abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo; per il solo anno 1980-81, il servizio è valido anche se prestato in qualità di incaricato, nel caso in cui l'interessato abbia rinunciato alla proroga.

Il requisito di servizio di cui alla lettera *a*) del precedente comma si intende posseduto anche quando il docente abbia prestato un anno di servizio nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed un anno nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica pareggiati o legalmente riconosciuti. Nel caso in cui il docente abbia prestato un anno di servizio nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed un anno nella scuola media, egli può scegliere di partecipare alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole ed istituti secondari di secondo grado, di cui alla presente ordinanza, ovvero alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione nelle scuole medie di cui alla ordinanza di pari data.

Per l'ammissione alla sessione riservata indetta per le scuole e gli istituti in lingua tedesca e delle località ladine ed in lingua slovena, il servizio di cui alla precedente lettera *a*) deve essere stato prestato nelle rispettive scuole o istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

I docenti di cui al presente articolo sono ammessi a partecipare agli esami relativi ad una sola classe di abilitazione da determinarsi con riferimento ad uno degli insegnamenti prestati negli anni scolastici 1980-81 ovvero 1981-82.

Qualora gli insegnamenti prestati appartengano a più classi di abilitazione, il docente è tenuto ad indicare, nella domanda di ammissione alla sessione riservata, la classe di abilitazione alla quale intende partecipare.

Art. 3.

Le prove scritte ed orali della sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di una disciplina da impartire in lingua diversa da quella italiana sono sostenute nella predetta lingua di insegnamento.

Nell'indizione e nello svolgimento della sessione riservata gli organi di cui al precedente art. 1 dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 2 settembre 1982 che fa parte integrante della presente ordinanza (allegato *A*), con la quale viene indetta, in generale, la sessione riservata di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, nonchè alle norme di cui alla presente ordinanza.

Per le scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica in lingua slovena e per quelle della provincia di Bolzano restano ferme le vigenti disposizioni speciali contenute in leggi statali e nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione.

Roma, addì 2 settembre 1982

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO *A*

ORDINANZA MINISTERIALE 2 settembre 1982.

Sessione riservata di esami ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica (Art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270).

(*Il testo è pubblicato in questo supplemento alla pagina* 38)

(4552)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651145/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.